

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

144° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	42
2 ^a - Giustizia	»	50
4 ^a - Difesa	»	61
5 ^a - Bilancio	»	68
7 ^a - Istruzione	»	73
10 ^a - Industria	»	80
11 ^a - Lavoro	»	92
12 ^a - Igiene e sanità	»	104
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	109

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	113
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	120
Assistenza sociale	»	134

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	135
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 6^a e 8^a RIUNITE**6^a (Finanze e Tesoro)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2132) Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996

Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo 1997.

Il Presidente PETRUCCIOLI, dopo aver dato conto del parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

I presentatori rinunciano ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ad esclusione degli emendamenti aggiuntivi.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore POLIDORO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 1.3.

Il relatore POLIDORO chiede che l'emendamento 1.4 sia votato per parti separate, ponendo in votazione la prima parte che termina con le parole: «di concerto».

Le Commissioni riunite accolgono la proposta di votazione per parti separate avanzata dal relatore.

Il Presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.4, che viene respinta.

Dichiara pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.4, nonché gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21.

Prima della votazione dell'emendamento 1.22, sul quale il relatore POLIDORO e il sottosegretario CAVAZZUTI hanno espresso parere contrario, il senatore CASTELLI chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente PETRUCCIOLI, verificata la mancanza del numero legale e in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea alle ore 16,30, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2132**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1 LAURO, BALDINI, D'ALÌ, PASTORE

Sopprimere l'articolo.

1.2 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Sopprimere il comma 1.

1.3 LAURO, BALDINI, D'ALÌ, PASTORE

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministero dell'interno».*

1.4 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».*

1.5 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministero della difesa».*

1.6 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministero degli affari esteri».*

1.7 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministero dei lavori pubblici».

1.8 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

1.9 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica».

1.10 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro delle finanze».

1.11 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.12 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro della pubblica istruzione».

1.13 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

1.14 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'ambiente».

1.15 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali».

1.16 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della sanità».

1.17 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

1.18 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

1.19 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

1.20 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «Il Tesoro» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

1.21 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «procede all'acquisizione di» con le seguenti: «può acquisire».

1.22 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «detenute da società» con le seguenti: «delle società nelle».

1.23 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la parola: «detenute» con la seguente: «possedute».

1.24 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo le parole: «è azionista unico» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

1.25 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ai sensi dell'articolo» fino alla fine del comma.

1.26 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo» fino alla fine con le seguenti: «sulla base del valore contabile netto delle stesse partecipazioni azionarie».

1.27 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro».

1.28 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «le modalità stabilite con» con le seguenti: «i criteri previsti da».

1.29 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «con le modalità» con le seguenti: «con i criteri».

1.30 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire la parola: «stabilite» con la seguente: «indicate».

1.31 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro del tesoro» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

1.32 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro del tesoro» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro».

1.33 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato».

1.34 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

1.35 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «ricorrendo alle apposite procedure di evidenza pubblica».

1.36 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «sulla base del valore iscritto nei libri contabili dell'IRI».

1.37 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «secondo le procedure previste dalla legge di contabilità dello Stato».

1.38 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «secondo le procedure previste dalla legge di contabilità dello Stato».

1.41 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «secondo le norme di contabilità dello Stato».

1.39

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato» con le seguenti: «che possono prevedere il subentro dello stesso Ministero nei rapporti attivi delle società cedenti relativi alle partecipazioni trasferite».

1.40

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.42

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «presente comma» sopprimere la parola: «non».

1.43

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «All'acquisto delle partecipazioni si procede secondo le modalità previste dalla legge ed i principi diretti ad assicurare la trasparenza delle operazioni ed al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993».

1.44

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il valore delle partecipazioni azionarie viene stabilito dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica».

1.45

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il valore minimo delle partecipazioni azionarie è individuato sulla base dei valori medi dell'ultimo semestre borsistico».

1.46

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è stabilito dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari».

1.47 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Sopprimere il comma 2.

1.48 LAURO, BALDINI, D'ALÌ, PASTORE

Sopprimere il comma 2.

1.49 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il valore delle partecipazioni acquisite dal Tesoro deve essere pari al valore contabile iscritto nei libri sociali dell'IRI».

1.50 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 2, dopo le parole: «L'articolo 10» aggiungere le seguenti: «escluso il».

1.51 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 2, dopo le parole: «ivi contenute» aggiungere la seguente: «non».

1.52 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Sopprimere il comma 3.

1.53 LAURO, BALDINI, D'ALÌ, PASTORE

Sopprimere il comma 3.

1.54 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Beni culturali e ambientali».

1.55 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Beni culturali e ambientali».

1.56 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Beni culturali e ambientali».

1.57 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7905 della voce Beni Culturali e Ambientali».

1.58 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce Ambiente».

1.59 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Ambiente».

1.60 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1034 della voce Ambiente».

1.61 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.62 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.63 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1036 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.64 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1037 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.65 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1256 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.66 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1410 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.67 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1527 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.68 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1529 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.69 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7324 della voce Università, Ricerca scientifica e tecnologica».

1.70 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1018 della voce Trasporti e Navigazione».

1.136 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce Trasporti e Navigazione».

1.137 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Trasporti e Navigazione».

1.138 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Trasporti e Navigazione».

1.139 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1515 della voce Trasporti e Navigazione».

1.117 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1516 della voce Trasporti e Navigazione».

1.118 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2010 della voce Trasporti e Navigazione».

1.119 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2024 della voce Trasporti e Navigazione».

1.71 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2025 della voce Trasporti e Navigazione».

1.72 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3209 della voce Trasporti e Navigazione».

1.73 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3451 della voce Trasporti e Navigazione».

1.74 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7206 della voce Trasporti e Navigazione».

1.75 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7212 della voce Trasporti e Navigazione».

1.76 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7294 della voce Trasporti e Navigazione».

1.77 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1245 della voce Difesa».

1.78 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1385 della voce Difesa».

1.79 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1618 della voce Difesa».

1.80 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4519 della voce Difesa».

1.81 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4520 della voce Difesa».

1.82 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4521 della voce Difesa».

1.83

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 204 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (Az. Stato Foreste Deman. – Spese)».

1.91

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.84

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.85

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5012 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.86

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5013 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.87

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5014 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.88

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7554 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.89 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 8375 della voce Risorse Agricole, Alimentari e Forestali».

1.90 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1027 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.92 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.93 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.94 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7301 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.95 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7560 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.96 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7563 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.97 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 8045 della voce Industria, Commercio e Artigianato».

1.98 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1026 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.99 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.100 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.101 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.102 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1174 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.103 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1176 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.104 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1177 della voce Lavoro e Previdenza sociale».

1.105 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1011 della voce Commercio Estero».

1.106 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Commercio Estero».

1.107 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Commercio Estero».

1.108 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Commercio Estero».

1.109 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Sanità».

1.110 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Sanità».

1.111 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1034 della voce Sanità».

1.112 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1297 della voce Sanità».

1.113 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1298 della voce Sanità».

1.114 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1299 della voce Sanità».

1.115 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7002 della voce Sanità».

1.116 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 403 della voce Interno (Fondo edifici di culto-spese)».

1.130 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 404 della voce Interno (Fondo edifici di culto-spese)».

1.131 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1026 della voce Interno».

1.168 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1027 della voce Interno».

1.169 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce Interno».

1.170 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1601 della voce Interno».

1.171 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1602 della voce Interno».

1.120 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1603 della voce Interno».

1.121 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1610 della voce Interno».

1.122 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2981 della voce Interno».

1.123 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3022 della voce Interno».

1.124 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4292 della voce Interno».

1.125 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7232 della voce Interno».

1.126 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7233 della voce Interno».

1.127 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7235 della voce Interno».

1.128 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7236 della voce Interno».

1.129 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Lavori pubblici».

1.132 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1044 della voce Lavori pubblici».

1.133 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1045 della voce Lavori pubblici».

1.134 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 8275 della voce Lavori pubblici».

1.135 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1017 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.141 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1028 della voce bilancio e programmazione economica».

1.142 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1030 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.143 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7081 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.144 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7082 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.145 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7083 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.146 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7089 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.147 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7098 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.148 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7500 della voce Bilancio e programmazione economica».

1.149 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 111 della voce Finanze (Monopoli di Stato)».

1.140 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 108 della voce Grazia e giustizia».

1.152 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 112 della voce Grazia e giustizia».

1.153 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 171 della voce Grazia e giustizia».

1.154 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Grazia e giustizia».

1.150 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1033 della voce Grazia e giustizia».

1.151 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 112 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.158 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 113 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.159 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 181 della voce Affari esteri (Ist. agron. oltremare)».

1.160 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1032 della voce Affari esteri».

1.155 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1035 della voce Affari esteri».

1.156 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1036 della voce Affari esteri».

1.157 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1038 della voce Pubblica istruzione».

1.161 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1046 della voce Pubblica istruzione».

1.162 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1048 della voce pubblica istruzione».

1.163 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1049 della voce Pubblica istruzione».

1.164 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1050 della voce Pubblica istruzione».

1.165 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1132 della voce Pubblica istruzione».

1.166 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1292 della voce Pubblica istruzione».

1.167 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1017 della voce Tesoro».

1.214 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1027 della voce Tesoro».

1.215 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1031 della voce Tesoro».

1.216 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3282 della voce Tesoro».

1.172 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4309 della voce Tesoro».

1.241 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4311 della voce Tesoro».

1.176 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4312 della voce Tesoro».

1.177 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4621 della voce Tesoro».

1.178 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5213 della voce Tesoro».

1.179 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5214 della voce Tesoro».

1.180 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5215 della voce Tesoro».

1.181 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5315 della voce Tesoro».

1.173 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5325 della voce Tesoro».

1.174 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5326 della voce Tesoro».

1.175 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5833 della voce Tesoro».

1.182 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5941 della voce Tesoro».

1.183 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5964 della voce Tesoro».

1.184 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5966 della voce Tesoro».

1.185 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5967 della voce Tesoro».

1.186 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5968 della voce Tesoro».

1.187 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5969 della voce Tesoro».

1.188 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6076 della voce Tesoro».

1.189 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6682 della voce Tesoro».

1.190 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6683 della voce Tesoro».

1.191 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6741 della voce Tesoro».

1.192 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6742 della voce Tesoro».

1.193 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6771 della voce Tesoro».

1.194 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6773 della voce Tesoro».

1.195 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6805 della voce Tesoro».

1.196 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6853 della voce Tesoro».

1.197 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6854 della voce Tesoro».

1.198 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6855 della voce Tesoro».

1.199 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6856 della voce Tesoro».

1.200 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6857 della voce Tesoro».

1.201 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6864 della voce Tesoro».

1.202 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6872 della voce Tesoro».

1.203 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6878 della voce Tesoro».

1.204 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6879 della voce Tesoro».

1.205 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7878 della voce Tesoro».

1.206 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9001 della voce Tesoro».

1.207 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9003 della voce Tesoro».

1.208 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9004 della voce Tesoro».

1.209 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9009 della voce Tesoro».

1.210 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9010 della voce Tesoro».

1.211 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9011 della voce Tesoro».

1.212 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 9012 della voce Tesoro».

1.213 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 4722 della voce Entrata».

1.218 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1034 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.217 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1035 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.219 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1186 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.220 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1274 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.221 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 1275 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.222 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 2770 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.224 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 3708 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.225 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5501 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.226 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5715 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.227 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 5717 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.228 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6214 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.229 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6216 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.230 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6511 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.231 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6512 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.232 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6513 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.233 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 6673 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.234 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7406 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.235 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7422 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.236 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7651 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.237 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7652 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.238 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993» con le seguenti: «Fondo n. 7844 della voce Presidenza Consiglio dei Ministri».

1.239 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «previsto» con le seguenti: «regolato».

1.242 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e le operazioni» fino a: «dallo Stato».

1.243 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «le operazioni, anche» con le seguenti: «le procedure di dismissione e quelle».

1.244 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: «anche di ristrutturazione societaria».

1.245 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole da: «sono esenti» fino alla fine con le seguenti: «non sono esenti da imposte».

1.246 CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dirette».

1.247

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le somme prelevate dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, vengono reintegrate con quelle derivanti dalla dismissione delle partecipazioni. La dismissione avverrà secondo le procedure previste dal decreto legge n. 332 del 1994».

1.248

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Avvenuto il trasferimento delle azioni Stet al Tesoro, il Ministero del tesoro provvederà a dismetterle dopo che siano realizzate le condizioni previste dalla legge.

3-ter. La dismissione avverrà secondo le procedure ordinarie per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato previste dal decreto-legge n. 332 del 1994, e con i consueti presidi posti per la trasparenza delle operazioni.

3-quater. In preparazione dell'operazione di dismissione il Ministero del tesoro può adottare tutti i provvedimenti ritenuti utili per la massimizzazione del ricavato ed in particolare può procedere alla fusione tra Telecom Italia e Stet, secondo quanto già concordato in sede comunitaria».

1.249

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attesa che venga realizzata la dismissione delle partecipazioni, il Ministero del tesoro dovrà provvedere alla fusione tra la Telecom Italia e la Stet.

3-ter. Alla dismissione si procederà seguendo le procedure ordinarie previste per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato e con i consueti presidi posti per la trasparenza delle operazioni».

1.250

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Tesoro entro 90 giorni dalle acquisizioni di cui alla presente legge, avvia la procedura di dismissione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 474, di tutte le partecipazioni direttamente o indirettamente assunte ai sensi del presente articolo, tali procedure devono concludersi entro ulteriori 90 giorni. Nel caso in cui tali cessioni fossero subordinate ai sensi del citato decreto-legge n. 332 del 1994 all'istituzione di una Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, secondo il disposto della legge n. 481 del 1995, e tale istituzione non sia avvenuta entro il termine di 120 giorni dall'acquisizione di cui alla presente legge, le funzioni di detta Autorità vengono provvisoriamente conferite all'Autorità garante del mercato e della concorrenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, determina con proprio decreto le modalità di svolgimento di tali funzioni da parte dell'Autorità garante del mercato, secondo i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1 della legge n. 481 del 1995».

1.251

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al momento cui il Tesoro sia in grado di esercitare il controllo delle società di cui assume, direttamente o indirettamente, la partecipazione ai sensi del presente articolo, sono escluse dal rilascio di concessione pubbliche finalizzate ad atti nei medesimi settori di operatività delle società suddette, tutte le altre società controllate direttamente o indirettamente dal Tesoro».

1.252

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme prelevate dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993 n. 432, sono reintegrate con i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni. La dismissione avviene nel termine di sessanta giorni secondo le procedure previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

1.253

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dismissione delle partecipazioni di cui al comma avverrà, sulla base delle procedure disciplinate dal decreto n. 332 del 1994 e secondo i principi diretti ad assicurare la trasparenza, dopo che siano state realizzate le condizioni di legge e la fusione tra Telecom e Stet».

1.254

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Avvenuto il trasferimento delle azioni Stet al Ministero del tesoro questi provvederà a dismetterle dopo che siano realizzate le condizioni previste dalla legge».

1.255

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dismissione avverrà secondo le procedure ordinarie previste per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato previste dal decreto-legge n. 332 del 1994, e con i consueti presidi posti per la trasparenza delle operazioni».

1.256

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In preparazione delle operazioni di dismissione delle partecipazioni, il Ministero del tesoro deve adottare i provvedimenti ritenuti utili per la massimizzazione del ricavato ed in particolare deve procedere alla fusione tra Telecom Italia e Stet, secondo quanto già concordato in sede comunitaria».

1.257

CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI, VISENTIN

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

141^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e Giorgianni, per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni e per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2449) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonchè interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del decreto, che reca disposizioni in materie diverse ma sufficientemente coerenti. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

La Commissione consente.

(2450) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, ricordando le questioni sottese al decreto, oggetto di un precedente intervento normativo d'urgenza, peraltro con diversi contenuti, non convertito in legge. Si tratta, in sostanza,

di risolvere il grave contenzioso accumulatosi sulle opere di ricostruzione nei territori interessati, con misure di ordine procedimentale relative in particolare alle competenze dei commissari straordinari, senza incidere sulla disponibilità di risorse finanziarie e sulle posizioni soggettive delle imprese coinvolte.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MAGGIORE sollecita un esame comparativo con il decreto precedente, non convertito in legge, al fine di accertare se vi sia o meno una sostanziale reiterazione del provvedimento decaduto.

Il presidente VILLONE conferma che si tratta di una disciplina normativa qualitativamente diversa, in particolare perchè il decreto in esame non interviene nello svolgimento delle procedure arbitrali.

Il senatore BESOSTRI ricorda che il decreto precedente fu sottoposto a severe critiche, anche da parte sua, per le cospicue anomalie inerenti alla tutela delle posizioni soggettive: ritiene, invece, che il provvedimento in esame non si presti alle stesse obiezioni, avendo un contenuto sostanzialmente diverso.

Il senatore MAGGIORE insiste nella richiesta di un'accurata verifica di conformità rispetto al decreto decaduto.

Il senatore SPERONI osserva che l'eventuale reiterazione di un decreto decaduto potrebbe essere censurata nel parere da rendere ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, e non già in sede di valutazione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Concorda il presidente VILLONE.

Prosegue il senatore SPERONI, rilevando la singolare circostanza che le controversie in questione siano insorte nel territorio napoletano e chiede al riguardo ulteriori chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo.

Il presidente VILLONE precisa che si tratta delle opere realizzate per la ricostruzione successiva al terremoto del 1980: vi fu, in una fase conseguente ai lavori, una estesa richiesta di compensi in sede arbitrale da parte delle imprese interessate, a suo avviso prevalentemente strumentale. La moltiplicazione degli effetti di tali richieste ha dato luogo ad una situazione molto critica, alla quale il Governo intende corrispondere con il decreto in esame, rivolto a ordinare le procedure esecutive.

Il sottosegretario SALES ricorda che si sono accumulati lodi arbitrali esecutivi per un valore complessivo di circa 400 miliardi, con i conseguenti pignoramenti anche a carico dei beni della Presidenza del Consiglio dei ministri. Precisa, quindi, che il contenzioso non è superio-

re a quello che si riscontra in altre situazioni analoghe, ma la particolarità del caso è dovuta a un decreto di sospensione di lavori adottato a suo tempo da un Ministro proveniente dalla stessa area napoletana, al fine di sottrarsi a inchieste penali. Ne seguì una quantità abnorme di controversie, alle cui conseguenze esecutive si intende porre un rimedio a tutela dell'interesse pubblico, senza incidere su posizioni soggettive.

Il senatore SPERONI obietta che il decreto altera le modalità esecutive per la risoluzione di controversie già definite.

Il sottosegretario SALES ribadisce che si tratta di determinare un certo ordine nelle esecuzioni, senza disattendere gli obblighi di adempimento.

Il senatore SPERONI insiste nella sua riserva, rilevando che qualsiasi altro soggetto, diverso dallo Stato, non potrebbe modificare a proprio vantaggio le modalità e i tempi delle esecuzioni già disposte in base alla normativa vigente. Annuncia, quindi, che non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere formulata dal Presidente.

Il presidente VILLONE precisa che l'articolo 1, comma 2, è sostanzialmente diverso dalle corrispondenti disposizioni del decreto decaduto, poichè riguarda esclusivamente le procedure di esecuzione, senza intervenire sulle situazioni soggettive.

Secondo il senatore BESOSTRI, le disposizioni in esame risolvono numerosi problemi anche per le imprese interessate, i cui crediti sono sostanzialmente garantiti dallo Stato e non risentono più dell'incertezza derivante dalla circostanza che i debitori sono invece gli enti locali.

Concorda il presidente VILLONE.

Il senatore MAGNALBÒ rileva nelle disposizioni dell'articolo 1 una sorta di sostituzione *ex lege* di un legittimato passivo in causa: si tratta di una misura aberrante, integrata da una procedura esecutiva speciale che risulta difforme sia dalla procedure ordinarie che dalle più consolidate tradizioni processuali. Considera inoltre di particolare gravità la disposizione diretta a liberare da ogni vincolo i beni pignorati anche presso terzi e quella che subordina alla prestazione di idonea fideiussione bancaria, in concreto pressochè impossibile, il pagamento di somme dovute in base a sentenze non passate in giudicato. Ritiene pertanto che l'urgenza di provvedere sia da riferire in primo luogo alla natura giuridicamente mostruosa delle misure adottate.

Il presidente VILLONE ritiene che le obiezioni appena formulate dal senatore Magnalbò possano essere utilmente svolte in sede consultiva ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

Il senatore MAGGIORE conferma le sue riserve sul decreto in esame, che a suo avviso costituisce la reiterazione sostanziale del preceden-

te decreto, non convertito in legge. Annuncia pertanto il suo voto negativo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La Commissione, infine, accoglie a maggioranza la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale (n. 100)

(Osservazioni alla 9^a Commissione: esame e rinvio)
(R139 b00, C09^a, 0002^o)

Il presidente VILLONE riferisce sullo schema di decreto legislativo, sottolineandone l'importanza in quanto primo atto di realizzazione della legge n. 59 del 1997: ricorda, in proposito, che tale legge è fondata sul più largo conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, e sulla conseguente riduzione degli apparati centrali. Rammenta quindi un ordine del giorno approvato dal Senato in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B (poi legge n. 59), derivante da una proposta del senatore Magnalbò, che impegnò il Governo a esercitare le deleghe legislative conservando un riferimento istituzionale centrale per le politiche agricole, anche al fine di assicurare il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Tale ordine del giorno non contraddice a suo avviso il principio fondamentale della legge di delega, che postula l'integrale trasferimento di funzioni e compiti operativi e gestionali verso le regioni e gli enti locali. In base a tali premesse, egli si dichiara perplesso sul contenuto dello schema in esame, sia per la scelta di conservare un apparato ministeriale per il settore, diversamente da quanto si dispose a suo tempo in materia di turismo, istituendo un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in luogo del precedente Ministero, sia perchè nella sua realizzazione concreta lo schema di decreto rinvia a ulteriori, successivi provvedimenti di attuazione della stessa legge n. 59 del 1997. Egli dubita, pertanto, che il disegno istituzionale e normativo in esame sia coerente ai principi di delega legislativa prescritti dalla citata legge n. 59.

Il senatore ANDREOLLI ritiene non infondati i rilievi formulati dal Presidente e auspica una specifica motivazione da parte del Governo sulle scelte istituzionali e normative appena criticate. In particolare, domanda quale sia la ragione del rinvio a successivi provvedimenti di attuazione, da adottare *ex lege* n. 59 del 1997.

Interviene quindi il ministro BASSANINI, rimettendo anzitutto al sottosegretario Borroni una specifica motivazione sulle competenze conservate presso l'amministrazione centrale. Egli rammenta, quindi, che in sede di approvazione della legge n. 59 del 1997, il Governo accolse un ordine del giorno rivolto a definire in concreto gli strumenti di attuazio-

ne non prima del 10 luglio 1997, al fine di poter tenere conto anche degli indirizzi che scaturiranno dalla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Sull'altro ordine del giorno già menzionato dal Presidente, concernente l'amministrazione statale per il settore agricolo, il Governo si rimise alla valutazione dell'Assemblea del Senato proprio perchè esso postulava implicitamente anche l'anticipazione dell'esercizio della delega legislativa, per corrispondere positivamente al *referendum* abrogativo promosso in materia. Successivamente, vi sono state numerose richieste e pressioni perchè si intervenisse tempestivamente in attuazione della legge n. 59 del 1997, sia da parte delle associazioni degli agricoltori sia in sede parlamentare, ove inoltre sono state avanzate apposite proposte normative. Nelle stesse sedi parlamentari, è maturato poi un orientamento prevalente diretto a non attendere la conclusione dell'*iter* delle proposte di legge, ma a disporre di una soluzione immediata attraverso l'esercizio della delega legislativa recata dalla legge n. 59.

In ogni caso, veniva sollecitata una soluzione istituzionale che, nel trasferire alle regioni la gran parte delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero per le risorse agricole, mantenesse comunque una struttura centrale per le politiche di settore. Al riguardo, egli osserva che nell'ordinamento di alcuni tra i principali Stati federali, come quelli tedesco, statunitense e canadese, al settore dell'agricoltura corrisponde un Ministero, anche se le funzioni amministrative sono esercitate dagli enti territoriali. La legge n. 59, nel prevedere un trasferimento di funzioni molto esteso e accentuato alle regioni e agli enti locali, non postula necessariamente l'esclusione di un ministero per il settore agricolo e alimentare, che può essere mantenuto per tutte quelle competenze non inerenti alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità locali e per quelle non localizzabili nei rispettivi territori. Quanto ai rapporti con l'Unione europea, mentre si ammette da parte delle stesse istituzioni comunitarie un'interlocuzione diretta con le regioni, si continua a raccomandare la competenza statale per il relativo coordinamento. Dinanzi alle sollecitazioni varie ed estese, di origine sociale e politica, rivolte a ottenere una riforma prima del *referendum* abrogativo indetto per il 15 giugno, il Governo ha ritenuto di adottare una soluzione coerente alla delega legislativa più volte richiamata, conservando un centro di governo delle politiche nazionali nel settore agricolo, nella consapevolezza che sull'idoneità dello strumento normativo e sulla sua adeguatezza a conseguire l'obiettivo del quesito referendario, la valutazione è interamente rimessa al Parlamento, ben al di là di ogni limite di maggioranza. Il Governo, pertanto, intende dar seguito all'operazione normativa che ha intrapreso solo con il conforto di pareri positivi largamente condivisi sia in sede parlamentare che da parte della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città-Autonomie. Si tratta, infatti, di una questione assai complessa, la cui rilevanza critica non può essere sottovalutata ed impegna la responsabilità di ciascuna istituzione che vi è coinvolta. Diversamente, egli ritiene preferibile la celebrazione del *referendum* abrogativo.

Quanto alle specifiche obiezioni sollevate da parte del Presidente e del senatore Andreoli, ricorda che l'articolo 3 della legge n. 59 prescrive l'individuazione delle funzioni e dei compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, così come si intende procedere attraverso l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo; circa i tempi di realizzazione per il trasferimento di funzioni alle regioni, essi non sono né incerti né rinviati ad altri provvedimenti, ma determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59. Sul merito delle scelte operate per l'individuazione delle competenze, il Governo si rimette alla valutazione delle Commissioni parlamentari, ma ritiene che quelle indicate dall'articolo 2 giustificano una amministrazione di livello statale. In ordine alla possibile scelta tra un'amministrazione tradizionale, di tipo ministeriale, e l'istituzione di un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, osserva che la stessa legge n. 59 prevede la sottrazione a tale organismo di tutte le competenze di natura settoriale e gestionale, in modo da valorizzarne i compiti di supporto alla direzione politica del Governo. Sarebbe stata contraddittoria al disegno normativo della legge n. 59, pertanto, l'istituzione di un nuovo dipartimento per il settore agricolo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presidente VILLONE dichiara di non essere stato affatto persuaso dagli argomenti addotti dal rappresentante del Governo.

Interviene il sottosegretario BORRONI, il quale giudica comprensibili le perplessità manifestate sull'operazione istituzionale in esame, dopo che la precedente riforma, approvata nel 1993, è stata realizzata solo in minima parte. Tuttavia, egli considera tale ritardo imputabile sia al Governo che al Parlamento, rammentando che la stessa riforma dell'AIMA, nella legislatura precedente, è stata oggetto di un *iter* parlamentare lento e travagliato, che non ha assicurato la disponibilità di uno strumento istituzionale adeguato per fronteggiare la crisi del settore lattiero. Osserva, quindi, che una struttura ministeriale come quella attuale non è utile all'agricoltura italiana: è necessaria, pertanto, una riforma radicale dell'amministrazione, secondo il disegno normativo contenuto nello schema in esame. Ritiene inoltre che la soppressione completa di un'amministrazione statale per il settore agricolo accentuerebbe la sua stessa marginalità, già fonte di gravi conseguenze. Precisa, infine, che i compiti riservati alla nuova amministrazione statale ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto non sarebbero di gestione ma di disciplina, richiamando l'attenzione sulla circostanza che la stessa struttura ministeriale sarebbe radicalmente ridimensionata.

Il presidente VILLONE osserva che le modalità attuative del riordino sono affidate prevalentemente a fonti regolamentari, soggette a prevedibili condizionamenti per le resistenze della burocrazia centrale verso un effettivo trasferimento di competenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(568) UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio 1997.

Si procede alla votazione del nuovo testo proposto dalla relatrice.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie gli articoli 1, 2 e 3; successivamente viene conferito alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, nel testo risultante dall'esame svolto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per il 22 maggio, alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2296, connesso alle altre iniziative sull'ordinamento della professione giornalistica.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA RELATRICE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 568**

Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»

Art. 1.

(Elargizioni alle vittime e ai superstiti)

1. A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato «banda della Uno bianca», si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Per le elargizioni da corrispondere ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della stessa legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

131^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MIRONE.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(320) DE LUCA Michele. – *Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

(401) PREIONI. – *Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

(840) DIANA Lino e COVIELLO. – *Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, 20 maggio.

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1800, assunto come testo-base, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore CENTARO propone l'accantonamento sia del seguito dell'esame dell'emendamento 1.1 interrotto nella seduta pomeridiana di ieri, sia degli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 e suggerisce che i lavori della Commissione proseguano con la votazione dell'emendamento 1.0.1, aggiuntivo all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, nonchè la votazione sull'articolo 1 sono quindi accantonati.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 1.0.1 volto a modificare le modalità di effettuazione degli incanti, sostituendo il sistema della candela vergine, non più attuale.

Col parere favorevole del relatore CENTARO e del sottosegretario MIRONE l'emendamento 1.0.1 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, esaminando congiuntamente gli emendamenti 2.1 e 2.2

In assenza del presentatore Meloni, il senatore BATTAGLIA aggiunge la sua firma e dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Dopo interventi del senatore PELLICINI e del presidente ZECCHINO, il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 2.2 con il quale si intende introdurre la figura del curatore dell'esecuzione che potrà essere scelto fra le categorie degli avvocati, dei ragionieri, dei dottori commercialisti e dei notai. L'emendamento definisce altresì i compiti che potranno essere delegati al curatore dal giudice dell'esecuzione. Coglie quindi l'occasione per sottolineare – con rammarico – come il contenuto dell'emendamento 2.1 sia sostanzialmente identico a quello da lui tempestivamente presentato (2.2) e che fa corpo con un insieme omogeneo di altri emendamenti, fatta eccezione per il fatto che l'emendamento 2.1 non fa riferimento alle categorie dei notai e dei ragionieri.

Dopo interventi del senatore BATTAGLIA – che chiede di accantonare l'emendamento 2.1 – e del relatore CENTARO – che propone di esaminare l'emendamento 2.2 – il presidente ZECCHINO sottolinea che l'emendamento 2.1 deve precedere l'emendamento 2.2 in quanto si tratta della proposta emendativa più lontana rispetto alla formulazione dell'articolo 2 del testo-base.

In merito all'emendamento 2.1 il senatore RUSSO, nel manifestare le proprie perplessità circa la possibilità che i compiti di cui all'articolo 2 del testo-base siano attribuiti a soggetti diversi dai notai, auspica un approfondito dibattito sul merito di tale problematica.

Il senatore PELLICINI sottolinea che, qualora venisse prevista la possibilità per il giudice dell'esecuzione di delegare anche agli avvocati i compiti di cui all'articolo 2, questi ultimi verrebbero ad assumere la qualità di pubblici ufficiali. Evidenzia, poi, che l'esclusione degli avvocati dai soggetti ai quali potranno essere delegate le funzioni di cui al citato articolo 2 determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificabile, anche in considerazione del fatto che, per obiettive esigenze di giustizia, non vi sono state – tra l'altro – difficoltà a prevedere che proprio

gli avvocati potessero essere impiegati come sostituti procuratori onorari o vice pretori onorari.

Il senatore CIRAMI considera del tutto inopportuna l'attribuzione di funzioni giurisdizionali a soggetti esterni alla magistratura: per tale motivo è contrario allo stesso articolo 2 del disegno di legge governativo e ritiene quindi non condivisibili le proposte contenute negli emendamenti 2.1 e 2.2

Il senatore CALLEGARO osserva che il curatore dell'esecuzione non svolgerebbe funzioni di carattere giurisdizionale e ritiene opportuno sottolineare come la figura in questione sia da considerarsi assimilabile a quella del curatore nelle procedure fallimentari. Appunto in tale prospettiva non trova una giustificazione a che tale ruolo non sia ricoperto tanto dai notai, quanto dagli avvocati e dai commercialisti.

Il senatore BERTONI è contrario a soluzioni che consentano al giudice dell'esecuzione di delegare le funzioni di cui all'articolo 2 del testo base a soggetti diversi dagli appartenenti alla categoria dei notai. L'impostazione del disegno di legge governativo deve considerarsi senz'altro valida nella prospettiva di un intervento che permetta di ridurre i tempi eccessivamente lunghi delle procedure esecutive, mentre va evidenziato, in particolare, come i notai svolgano già istituzionalmente funzioni delegate dal giudice, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che non appare individuabile un parallelismo fra il ruolo del soggetto che dovrà svolgere le funzioni di cui al citato articolo 2 del provvedimento in titolo e quello del curatore nelle procedure fallimentari –in quanto quest'ultimo è titolare di funzioni proprie e non delegate – si dichiara comunque favorevole ad esaminare la portata dei compiti da affidare ai notai.

Il senatore PREIONI condivide l'impostazione dell'articolo 2 del disegno di legge governativo e nota –tra l'altro – la particolare e specifica competenza di questa categoria in materia immobiliare. Gli appare, infine, indubbiamente significativo il fatto che l'articolo 2 preveda che la delega possa avvenire solo sentiti gli interessati.

Il senatore BUCCIERO fa presente di avere presentato alcuni emendamenti che mirano ad estendere a categorie diverse dai notai la possibilità di delega dei compiti previsti dall'articolo 2 anche considerando la difficoltà di rinvenire i notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Tuttavia le proposte presentate appaiono tali da configurare concretamente il pericolo di un eccessivo ampliamento dei soggetti cui i compiti in questione possono essere delegati. In conclusione ritiene preferibile limitare la delega di cui all'articolo 2 ai soli notai.

Il senatore BATTAGLIA è fortemente contrario a qualsiasi confusione di ruoli fra magistrati e avvocati per gli effetti negativi che essa inevitabilmente produce sul funzionamento della giustizia. A questo ri-

guardo sottolinea, in particolare, come debba considerarsi inaccettabile l'esistenza di rapporti privilegiati fra alcuni magistrati e alcuni avvocati in quanto contribuisce a determinare un clima di sospetto che non può non ripercuotersi in maniera sfavorevole sull'immagine stessa del modo in cui viene esercitata la giurisdizione in Italia. Per quel che concerne poi specificamente l'articolo 2 del disegno di legge n. 1800 evidenzia che, se si ritiene che gli avvocati possono svolgere alcune funzioni di carattere giurisdizionale come quelle di vice pretore onorario o sostituto procuratore onorario, non possono apparire condivisibili soluzioni che si risolverebbero in una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di questa categoria.

Il senatore PASTORE richiama l'attenzione della Commissione sullo stato di grave sofferenza in cui si trova il settore dell'espropriazione immobiliare e ricorda come sia stato lo stesso Consiglio superiore della magistratura a suggerire la soluzione di affidare ai notai lo svolgimento delle operazioni in questione in occasione di un convegno di studio. Tranquillizza altresì il senatore Buccero in merito alla possibilità di rinvenire i notai disponibili, considerato quanto prevede l'articolo 5 del disegno di legge n. 1800 che stabilisce che il consiglio notarile distrettuale rediga l'elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto.

Dopo aver aggiunto che i dati desumibili dal codice civile, in particolare l'articolo 83, definiscono con chiarezza il ruolo del notaio rispetto al giudice, come suo delegato, il senatore Pastore dichiara di essere contrario all'emendamento 2.1.

Il senatore FASSONE, dopo aver delineato gli aspetti che rendono sempre economicamente inappagante l'esecuzione immobiliare, ricorda che la procedura del pagamento rateale delle somme dovute si profila in conseguenza degli interessi convergenti del debitore esecutato e del creditore. Proprio alla luce di tali considerazioni, ritiene che l'inserimento di una figura ulteriore determini un appesantimento, oltretutto, non privo di conseguenze economiche che si andrebbero ad aggiungere ai già gravosi oneri che gravano sulle parti. Precisa quindi che la sua posizione esprime un'esigenza di carattere ordinamentale e non già una valutazione di merito circa la figura del notaio in sè considerata. Conclude osservando che fra i possibili rimedi rinviene un migliore impiego dei cancellieri, con minore aggravio di spese, nonchè un opportuno intervento del Consiglio superiore della magistratura il quale, facilitando la rotazione degli incarichi dei magistrati addetti alla espropriazione immobiliare, ne permetta il ricambio secondo ritmi più rapidi, tali da evitare la disaffezione spesso dai magistrati mostrata rispetto a tale tipo di procedure.

Il senatore Antonino CARUSO è contrario alla scelta sottesa al provvedimento in esame. Ritiene che con tale strumento il Governo intenda facilitare l'escussione dei patrimoni immobiliari a vantaggio prevalente delle banche. Tale aspetto non va sottaciuto, anche a fronte di alcune dichiarazioni volte a mettere in evidenza come le banche stesse

preferiscano dare credito a quanti possano disporre di un patrimonio immobiliare, piuttosto che a chi sia fisiologicamente in grado di fare fronte alle obbligazioni contratte. Ritiene altresì che le lungaggini delle procedure di espropriazione forzata immobiliare siano per larga parte da imputare ad inescusabili ritardi nell'aggiornamento dei registri delle conservatorie, ritardi che sostanzialmente vanificano i tempi di fissazione dell'udienza effettuati, anche sollecitamente, dal giudice dell'esecuzione. Ricorda che uno degli emendamenti da lui presentati (5.0.7) intende – tra l'altro – velocizzare la procedura di conversione del pignoramento introducendo una modifica dell'articolo 495 del codice di procedura civile. Ribadisce che, pur essendo in linea di principio convinto che la procedura di espropriazione immobiliare debba restare affidata solo al magistrato, in una visione realistica della situazione in cui il disegno di legge in titolo si iscrive, ha scelto di ampliare agli avvocati e ai dottori commercialisti le figure delegate dal giudice nella procedura di espropriazione immobiliare. Conclude ricordando che il proprio emendamento 5.0.4 intende altresì inserire una norma in merito alla distribuzione degli incarichi operata dal giudice dell'esecuzione.

Il relatore CENTARO richiama l'attenzione della Commissione sui dati normativi che depongono a favore della titolarità in capo al notaio dei requisiti necessari per farne il delegato del giudice nell'espropriazione immobiliare forzata. In particolare, egli menziona l'articolo 688 del codice di procedura civile, che quando affida al notaio le operazioni di scioglimento di comunioni gli permette di provvedere direttamente alla vendita. È contrario tanto all'emendamento 2.1 quanto all'emendamento 2.2.

Il sottosegretario MIRONE a nome del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti e ribadisce che per fungere da delegato del giudice occorre avvalersi di una professionalità che solo la figura del notaio può assicurare sia per le caratteristiche già messe in evidenza dagli interventi svolti dal senatore Bertoni e dal relatore Centaro, sia per l'ulteriore argomento normativo che egli presenta e che è costituito dalle funzioni svolte dal notaio nell'eredità beneficiata.

Posto in votazione l'emendamento 2.1 è respinto, dopo che il senatore MELONI ha dichiarato il proprio voto favorevole.

Risulta del pari respinto l'emendamento 2.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1800**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Documenti da allegare all'istanza di vendita*). - 1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro novanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo e, in sostituzione della stessa, può essere depositato un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma”».

1.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo le parole: «mappe censuarie» aggiungere le altre: «il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso».

1.2 PASTORE

Sostituire le parole: «da un certificato notarile» con le seguenti: «da un certificato del curatore dell'esecuzione».

1.3 MELONI, CALLEGARO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

L'articolo 581 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 581. - (*Modalità dell'incanto*). – L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorchè siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla”».

1.0.1

PASTORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *1.* Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 591-bis. – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un curatore scelto nell'albo dei dottori commercialisti e degli avvocati del circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il curatore dell'esecuzione opera sotto la direzione del giudice dell'esecuzione e svolge tutti i compiti che le disposizioni sulle esecuzioni immobiliari assegnano al cancelliere ad eccezione delle comunicazioni; amministra i beni pignorati; prende parte alle udienze disposte dal giudice dell'esecuzione.

Il curatore provvede:

1) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

2) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587 e 590;

3) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

4) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al curatore delle operazioni di vendita con incanto, il curatore provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal curatore presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il curatore provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il curatore ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il curatore predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il curatore provvede alla trasmissione del fascicolo nei casi e per i provvedimenti di cui all'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice».

2.1

MELONI, PINGGERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 591-bis. – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un curatore scelto nell'albo dei notai, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, degli avvocati del circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il curatore dell'esecuzione opera sotto la direzione del giudice dell'esecuzione e svolge tutti i compiti che le disposizioni sulle esecuzioni immobiliari assegnano al cancelliere ad eccezione delle comunicazioni; amministra i beni pignorati; prende parte alle udienze disposte dal giudice dell'esecuzione.

Il curatore provvede:

1) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

2) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587 e 590;

3) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

4) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al curatore delle operazioni di vendita con incanto, il curatore provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal curatore presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il curatore provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il curatore ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il curatore predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il curatore provvede alla trasmissione del fascicolo nei casi e per i provvedimenti di cui all'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice»».

2.2

CALLEGARO

Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 179-quater. - (*Distribuzione degli incarichi*). – I giudici delle esecuzioni conferiscono delega alle operazioni previste dall'articolo 591-bis del codice di procedura civile agli iscritti nell'albo presso il tribunale in cui essi hanno ufficio.

Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega ad un iscritto in albo presso altro tribunale deve previamente sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotate tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi ad essi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti"».

5.0.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

“Art. 495. - (*Conversione del pignoramento*). – In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità e fatta salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza da tenersi non oltre trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di fissazione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrano giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata dagli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati di cui il giudice

dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità»».

5.0.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VA-
LENTINO

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 21 MAGGIO 1997

61^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C04^a, 0043^o)

Il presidente GUALTIERI – dopo aver ricordato che presso l'Ufficio di segreteria della Commissione sono consultabili le informative giornalieri sulla missione in Albania e che è stato distribuito il secondo rapporto «Alba» inviato dal Governo alle Nazioni Unite – informa che lunedì prossimo, 26 maggio, potrebbe tenersi una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni esteri e difesa del Senato e della Camera dei deputati per l'audizione dell'ex cancelliere austriaco Vranitzki sulle ipotesi che attualmente si stanno valutando per consentire in tempi brevi lo svolgimento delle elezioni politiche in Albania.

Il senatore MANCA sollecita la convocazione dell'Ufficio di Presidenza per definire la programmazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che è sua intenzione convocare l'Ufficio di Presidenza la prossima settimana.

Il senatore MANFREDI ritiene quanto mai opportuno dedicare parte dei lavori della Commissione allo svolgimento delle interrogazioni ed auspica che ciò avvenga settimanalmente.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni al riguardo. Invita poi il senatore LORETO, che lamenta la dichiarazione di decadenza di una sua interrogazione sugli alloggi militari, a ripresentare un'interrogazione sulla medesima materia, assicurando che verrà posta all'ordine del giorno in tempi brevi.

Il senatore UCCHIELLI sollecita il Governo ad assumere idonee iniziative per agevolare l'attuazione della norma contenuta in un recente decreto-legge che consente ai giovani di svolgere il servizio militare di leva presso i comuni di residenza delle zone colpite dalle alluvioni del 1994 e del 1996.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BRUTTI, risponde all'interrogazione n. 3-00740 del senatore Russo Spena. Fa presente che sulla scomparsa del signor Cervia si è concentrata l'attenzione di alcuni parlamentari e del Governo e che è in corso una indagine del SISMI, su sollecitazione del Comitato parlamentare per i Servizi, per ricostruire tutte le piste possibili e verificare se sussistono elementi che avvalorino l'ipotesi del sequestro da parte di agenti di un Paese straniero. Finora non sono emersi elementi in tal senso, ma per certo il signor Cervia è scomparso senza motivi apparenti e nulla nei giorni che hanno preceduto la scomparsa poteva farla prevedere.

Riguardo poi alla richiesta di conoscere le motivazioni che hanno indotto ad assicurare al signor Giorgio Sprovieri, capo della II sezione della X divisione della Direzione generale per il personale della Marina, l'assistenza dell'Avvocatura di Stato nonchè di un consigliere tecnico, il Sottosegretario fa presente che l'attuale normativa prevede la concessione del patrocinio da parte dell'Avvocatura di Stato qualora si riconosca che il dipendente pubblico ha tenuto una condotta legittima; si tratta evidentemente di una decisione discrezionale basata su valutazioni di tipo tecnico. Quanto poi all'assistenza del consigliere tecnico la legislazione vigente prevede che l'Avvocatura possa ottenere dall'Amministrazione tutti i supporti necessari per assicurare al meglio la difesa.

Il sottosegretario Brutti osserva poi che la legge non prevede l'obbligo di annotare la specialità conseguita da un militare in ferma prolungata nel foglio matricolare ma soltanto la categoria; inoltre risulta che il signor Cervia si sia congedato prima del compimento della ferma sessennale. Sicchè la mancata annotazione sul foglio matricolare della specialità di tecnico elettronico con l'abilitazione alla guerra elettronica, non sembra dipendere, come sostenuto dall'interrogante, da una scelta omissiva o reticente dell'Amministrazione, tanto che si fa riferimento alla suddetta specializzazione in altri documenti quali quelli di trasferimento e di valutazione. Tale documentazione è stata consegnata dal Ministero della difesa all'autorità inquirente.

Il sottosegretario Brutti afferma che l'Amministrazione della difesa, condividendo l'esigenza del senatore Russo Spena di far piena luce sull'episodio, intende collaborare appieno con l'autorità giudiziaria.

Il senatore RUSSO SPENA afferma che sin dal primo momento molti parlamentari si stanno occupando della scomparsa del signor Cervia e hanno costituito un Comitato *ad hoc* che ha segnalato la questione

alla Commissione stragi. Tale Comitato non è convinto che il Ministero della difesa abbia posto in essere tutte le iniziative necessarie per far luce sul caso; comunque egli oggi prende atto dell'impegno assunto dal sottosegretario Brutti, al quale riconosce di essersi interessato della vicenda, sin da quando rivestiva la carica di Presidente del Comitato parlamentare per i Servizi.

Il senatore Russo Spena auspica che non si sia di fronte all'ennesimo caso di depistaggio e comunque appare sorprendente che per mesi non sia stato possibile ottenere il foglio matricolare del signor Cervia e che l'ufficio competente lo abbia rilasciato solo dopo una sorta di occupazione istituzionale, da parte di parlamentari, sollecitata peraltro dagli stessi familiari dello scomparso.

Il senatore Russo Spena ritiene singolare che il foglio matricolare non contenga l'annotazione della specializzazione acquisita dal signor Cervia e per questa ragione non era sembrata giustificata la decisione di assicurare l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato al capo della II sezione della X divisione della Direzione generale per il personale militare della Marina. Sarebbe interessante sapere, inoltre, se al signor Cervia fosse stato assegnato il nulla osta di segretezza e se quindi ciò risulti dai fascicoli relativi.

Intervenendo brevemente il sottosegretario BRUTTI afferma che ciò non risulta dagli atti a sua disposizione.

In conclusione il senatore RUSSO SPENA, dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta, ritiene che, di fronte alla scomparsa di un giovane che trascorrevva felicemente la sua vita, il Ministero della difesa deve fornire ulteriori risposte.

Il sottosegretario BRUTTI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00750 del senatore Russo Spena, ricordando che il regolamento attuativo della legge sull'obiezione di coscienza stabilisce che il distacco degli obiettori presso gli enti è condizionato alla capacità di questi ultimi di fornire una idonea sistemazione. L'ente Medicina democratica, cui fa riferimento l'interrogante, aveva dichiarato di non poter garantire vitto e alloggio agli obiettori, se non nelle sedi di San Severo e di Marina di Grosseto. Il Ministero della difesa ha provveduto quindi a sospendere le precettazioni per le sedi non idonee; l'11 maggio 1992 venivano sospese le precettazioni anche per la sede di Marina di Grosseto e successivamente per quella di San Severo, e ciò a seguito di irregolarità riscontrate in ripetute ispezioni, rispetto alle quali all'ente è stato richiesto di fornire delucidazioni che non ha ancora fatto pervenire.

Il sottosegretario Brutti fa presente che l'Amministrazione della difesa per fronteggiare l'incremento delle domande per l'obiezione di coscienza ha assunto iniziative volte ad aumentare le convenzioni e a favorire le capacità recettive degli Enti già convenzionati. Inoltre ritiene molto positiva l'esperienza sin qui realizzata nell'ambito della Consulta degli enti convenzionati; auspica poi che il clima costruttivo e collaborativo possa essere rafforzato anche in vista della prossima

entrata in vigore della riforma della legislazione sull'obiezione di coscienza.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara soddisfatto della risposta ed auspica che si passi ad una fase nuova nella gestione dell'obiezione di coscienza in relazione all'entrata in vigore della riforma normativa. Si augura che il Ministero della difesa possa riconsiderare la situazione dell'ente Medicina democratica che svolge una meritoria opera di tutela del diritto alla salute dei cittadini e che ha proseguito nella sua attività nonostante da cinque anni non possa contare sulla collaborazione di obiettori di coscienza. Chiede quindi al Governo di sapere se i problemi riscontati con l'ente siano stati superati e se esso possa essere riammesso alle convenzioni in vista della entrata in vigore della nuova legislazione.

IN SEDE REFERENTE

(682) BONFIETTI. – Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente GUALTIERI fa presente che sono stati trasmessi alla Commissione bilancio i 13 emendamenti, su un totale di 25 presentati, aventi ad oggetto la copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione. Poichè detto parere al momento attuale non è stato ancora espresso e poichè non sono ancora decorsi i termini per l'emissione del parere da parte della Commissione bilancio su tali emendamenti, la Commissione difesa non potrà nell'odierna seduta votare gli emendamenti relativi agli articoli aventi implicazioni finanziarie. Ciò premesso, propone di procedere alla votazione degli emendamenti relativi al primo articolo del disegno di legge, che non pongono problemi di ordine finanziario.

Conviene la Commissione.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 1.1, evidenziandone la ampiezza, in forza della quale verrebbero ad essere ricomprese dal legislatore tutte le attività militari, che sarebbero da ricondurre poi all'articolo 2050 del codice civile.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.2, segnalando la semplificazione dei profili di responsabilità, come da lui delineati, rispetto a quelli configurati dal disegno di legge in titolo. Prospetta, comunque, dell'emendamento una riformulazione, che recepisce lo spirito dell'emendamento 1.4.

Il relatore DE GUIDI illustra l'emendamento 1.3.

Il senatore MANCA illustra l'emendamento 1.4.

Si apre una discussione, nel corso della quale interviene per primo il senatore UCCHIELLI per chiedere quale sia la portata effettiva che si vuole dare al provvedimento in esame, se limitata a qualche caso specifico ovvero se riferita all'attività militare in genere. Rammenta altresì che di fondamentale importanza è l'accertamento se vi sia o meno l'unanimità per il passaggio in sede deliberante.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara favorevole alla portata iniziale del disegno di legge e manifesta preoccupazione per il rischio di sconvolgere, con l'eventuale approvazione di alcuni degli emendamenti presentati, l'impianto generale delle responsabilità civili nel nostro ordinamento. Invita il relatore a tener conto, all'interno del suo emendamento, del richiamo all'articolo 2050 («Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose») del codice civile.

Il senatore PALOMBO auspica l'approvazione del disegno di legge con l'ampliamento delle fattispecie contemplate, in modo da operare una riorganizzazione della disciplina giuridica nell'intero settore delle attività militari.

Replica il relatore DE GUIDI per dichiararsi contrario all'emendamento 1.1, che appare troppo ampio e non apprezza, altresì, il richiamo all'articolo 2050 del codice civile; argomenta tale sua contrarietà citando anche il giudizio negativo della Commissione giustizia. Del pari, si dichiara contrario all'emendamento 1.2 (nuovo testo) e si dichiara disponibile all'accoglimento dell'emendamento 1.4.

Il rappresentante del Governo – premesso il suo favore all'emendamento 1.3, che allarga nella giusta misura la previsione di cui al disegno di legge Bonfietti – esprime contrarietà all'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 (nuovo testo) e manifesta, al contempo, perplessità nei confronti dell'emendamento 1.4.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2 (nuovo testo).

In senso favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.3 interviene il presidente GUALTIERI: dopo di che l'emendamento, posto ai voti, è approvato, mentre è respinto l'emendamento 1.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 682**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Responsabilità civile per attività militari)

1. La conduzione, ed il comando diretto su di essa, di mezzi navali, aerei ed a cuscino d'aria, di mezzi corazzati e blindati, il comando a distanza di mezzi d'impiego navale, aereo e terrestre non pilotati per uso militare, l'uso di armi da fuoco di militari impegnati in sorveglianza armata in compiti di guardia a strutture, basi, sedi istituzionali ed in base a quanto previsto dalle vigenti norme sull'impiego di personale militare anche per scopi di supporto ed ausilio delle forze di polizia in tempo di pace, le attività di bonifica navale terrestre di aree civili da esplosivi e di bonifica di poligoni e di altre aree militari e statali, l'attività a terra concorsuale nell'esercizio del controllo dello spazio aereo, ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile, costituiscono attività pericolosa svolta dallo Stato per il perseguimento delle finalità pubbliche della difesa del territorio, delle acque e dello spazio aereo nazionali».

1.1

PALOMBO

Sostituire la rubrica e il comma 1, con i seguenti:

«(Responsabilità civile per attività connesse con l'impiego di uomini e mezzi militari per esigenze di servizio)

1. La condotta di uomini e mezzi militari costituisce attività pericolosa svolta dallo Stato per il perseguimento della finalità pubblica della difesa in Italia e all'estero».

1.2

MANFREDI

Sostituire la rubrica e il comma 1, con i seguenti:

«(Responsabilità civile per attività connesse con l'impiego di uomini e mezzi militari per esigenze di servizio)

1. La condotta di uomini e mezzi militari costituisce attività comportante rischi, svolta dallo Stato per il perseguimento della finalità pubblica della difesa in Italia e all'estero».

1.2 (Nuovo testo)

MANFREDI

Sostituire la rubrica e il comma 1, con i seguenti:

«(Responsabilità civile per attività militari)

1. La conduzione di navi, di aeromobili, di mezzi ruotati e cingolati militari costituisce attività pericolosa, svolta dallo Stato per il perseguimento della finalità pubblica della difesa del territorio nazionale».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «pericolosa» con le seguenti: «che comporta rischi».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: «pericolosa» con le seguenti: «che comporta rischi».

1.4

MANCA

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 21 MAGGIO 1997

62ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il professor De Rita, presidente del CNEL, accompagnato dal dottor Gianfagna.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C05ª, 0005º)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

(R048 000, C05ª, 0001º)

Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: Audizione dei rappresentanti del CNEL

Il presidente COVIELLO introduce il tema dell'indagine conoscitiva in titolo, sottolineando che gli strumenti a cui essa si riferisce comprendono le agevolazioni finanziarie ad attività produttive, il sistema di promozione e servizi alle imprese, gli istituti della programmazione negoziata, dei pacchetti localizzativi e delle aree attrezzate, le infrastrutture, la politica attiva del lavoro e della formazione e gli istituti di coordinamento, informazione e controllo. Osserva quindi che è fortemente av-

vertita l'esigenza di acquisire informazioni sull'efficacia e sui risultati conseguiti dalle politiche pubbliche nelle aree depresse, anche allo scopo di poter legiferare con un grado elevato di consapevolezza sugli effetti che la normativa vigente determina sul territorio, sulle categorie economiche, sulle variabili macroeconomiche e sul mercato del lavoro. Il *deficit* di informazione segnalato acuisce l'indeterminatezza del quadro istituzionale e procedurale complessivo per le aree depresse, che dovrà essere ridefinito anche mediante l'esercizio delle deleghe legislative previste dalla cosiddetta legge Bassanini. Dà, quindi, la parola al professor De Rita.

Il professor DE RITA si sofferma innanzitutto sull'assetto istituzionale delle politiche pubbliche per le aree depresse, sottolineando che, a seguito della conclusione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, non sono stati individuati con evidenza i soggetti istituzionali responsabili per l'attuazione delle politiche di intervento nelle aree depresse. Evidenza, al riguardo, il ruolo svolto dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli altri organi, istituti ed enti ad essa collegati. La necessità dell'individuazione di un quadro istituzionale si pone a maggior ragione a seguito dell'introduzione dell'istituto della programmazione negoziata e del previsto accorpamento dei Ministeri del tesoro e del bilancio. In proposito, sottolinea l'esigenza che l'istituendo Dipartimento per le aree depresse acquisisca un rilievo e un'autorevolezza maggiori di quanto non sia avvenuto in passato con riferimento ad analoghi uffici nell'ambito del Ministero del bilancio.

Si sofferma quindi sulla necessità di integrare la logica «discendente» propria dell'intervento straordinario con la logica «ascendente», che, partendo dal basso, consente l'impostazione di una politica delle reti. Si tratta in particolare di individuare i necessari raccordi e di creare o adeguare tutte le reti infrastrutturali (anche quelle a carattere immateriale), di cui evidenzia l'attuale insufficienza. La logica «ascendente» è stata sperimentata dal CNEL con l'individuazione degli istituti dei contratti d'area e dei patti territoriali, che creano però problemi di attuazione, coerenza e coordinamento. Si avverte specialmente un'esigenza di regolamentazione, non pienamente soddisfatta nella normativa approvata con il provvedimento collegato alla manovra finanziaria e la successiva delibera attuativa del CIPE. In particolare, è necessario che le strutture attualmente operanti presso il Ministero del bilancio e che rifluiscono poi nel Dicastero risultante dall'accorpamento con il Tesoro siano dotate di un'adeguata strumentazione, in modo da favorire l'effettivo funzionamento della citata logica «ascendente». Per questo motivo, appaiono fondamentali le modalità con cui verrà attuato l'accorpamento dei Ministeri del tesoro e del bilancio. Appare altresì indispensabile la revisione delle procedure e dei meccanismi di funzionamento dei vari enti ed istituti non statali collegati con i problemi delle aree depresse. Tali istituti e società dovrebbero infatti essere riformati con l'individuazione di specifiche aree di funzionalità. Il perseguimento della logica «ascendente» potrebbe peraltro determinare problemi di eccessiva autonomia, che comprometterebbero il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Resta in ogni caso fondamentale il problema della razionalizzazione delle procedure di spesa, che di fatto rischia di vanificare la potenzialità innovativa associata agli istituti dei patti territoriali e dei contratti d'area, le cui potenzialità potrebbero essere limitate dall'incapacità di effettiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili. Il problema si pone in particolare in quanto - sulla base della normativa vigente - l'organo di gestione di riferimento è l'ente locale, che incontra nel suo operare tutti i problemi connessi alla scarsa capacità di spesa da parte delle amministrazioni pubbliche. Possibili alternative sono costituite dall'affidamento di tali responsabilità ad una o più banche ovvero a società specificamente incaricate della gestione dei patti. Sottolinea infine che il problema del controllo della legalità riveste carattere prioritario se si intende attuare la logica «ascendente», conferendo maggiore autonomia alle realtà locali.

Si apre quindi un dibattito sulle dichiarazioni rese dal professor De Rita.

Il senatore FERRANTE si domanda se l'opportunità di far convivere la logica «ascendente» con la logica «discendente» non possa determinare in futuro un conflitto tra le due impostazioni, soprattutto alla luce degli orientamenti in senso federalista che vanno emergendo presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Sottolinea quindi l'esigenza che l'accorpamento dei Ministeri del tesoro e del bilancio costituisca l'occasione per definire compiutamente il quadro istituzionale di riferimento per l'intervento nelle aree depresse. Occorre inoltre evitare che i patti territoriali determinino il drenaggio di risorse finanziarie di difficile utilizzazione. Conclude il suo intervento sottolineando la necessità di margini di maggiore autonomia nella gestione dei patti territoriali.

Il senatore VIVIANI, dopo aver rilevato che alcuni strumenti di intervento nelle aree depresse sono divenuti operativi, sottolinea i possibili mutamenti del quadro istituzionale di riferimento che deriveranno dall'attuazione delle riforme costituzionali e dall'adesione del nostro Paese all'Unione monetaria europea. Più in generale, la prospettiva di una forte integrazione europea determinerà l'esigenza di un ripensamento delle politiche di intervento nelle aree depresse. In ogni caso, la questione dell'individuazione di un soggetto istituzionale autorevole per l'attuazione di tali politiche appare prioritaria.

Il senatore AMORENA esprime perplessità sui poteri acquisiti dal Tesoro in seguito all'acquisizione diretta dei pacchetti azionari delle società partecipate dallo Stato e si sofferma sulle prospettive di integrazione europea (con riguardo soprattutto all'adesione all'Unione monetaria), che determineranno il totale superamento delle impostazioni metodologiche dell'intervento nel Mezzogiorno, richiamate dal professor De Rita. Non si può sottovalutare che, in seguito ai previsti mutamenti istituzionali che conseguiranno all'introduzione della moneta unica, le modalità

dell'intervento pubblico nell'economia subiranno una radicale trasformazione.

Il senatore GIARETTA chiede di conoscere attraverso quali modalità possa essere definita un'efficace politica di infrastrutturazione delle reti, soprattutto in un contesto di stringenti vincoli di bilancio.

Il senatore FIGURELLI dichiara di condividere la denuncia del pericolo della riproposizione di alcune caratteristiche dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno e l'esigenza di assicurare la legalità evitando rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Esprime peraltro perplessità sul giudizio complessivamente positivo sull'operato della Cassa per il Mezzogiorno, che emerge dalle dichiarazioni del professor De Rita, sottolineando che il concetto stesso di intervento straordinario appare del tutto superato, ponendosi viceversa l'esigenza dell'individuazione di un nuovo concetto di ordinarietà dell'intervento pubblico. Con riguardo infine all'accorpamento tra Ministeri del tesoro e del bilancio, fa presente che esso non deve essere considerato come un fattore negativo ai fini dell'efficacia dell'intervento pubblico nelle aree depresse.

Il senatore DE MARTINO Guido rileva che, nell'intervento del professor De Rita, l'accento è posto in particolar modo su questioni di carattere istituzionale, metodologico e di strumentazione. Esprime, al riguardo, l'esigenza di concentrare l'attenzione sugli aspetti sostanziali e contenutistici dell'intervento nelle aree depresse, che deve mirare essenzialmente allo sviluppo economico di tali aree.

Il professor DE RITA risponde quindi ad alcuni quesiti posti nel corso del dibattito. Con riferimento ad alcune osservazioni formulate dal senatore Figurelli, precisa che il richiamo alle esperienze della Cassa per il Mezzogiorno non va considerato come un segno di nostalgia per la precedente impostazione dell'intervento nelle aree depresse, ma come evidenza della necessità del riordino del quadro istituzionale di tali politiche. Si pone, in particolare, l'esigenza di una precisa individuazione e responsabilizzazione dei soggetti a cui è demandata la definizione dei programmi, dato l'attuale *deficit* di intestazione politica degli stessi. Per quanto riguarda l'esigenza di precisare i contenuti delle strategie di intervento, fa presente che gli obiettivi della creazione di reti infrastrutturali e della promozione di sviluppo locale «autoprotettivo» possono rappresentare contenuti pregnanti delle politiche in questione. Ribadisce quindi l'opportunità di conferire i necessari poteri alle autonomie locali ai fini della concreta attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, anche se i processi di sviluppo locale dovranno tenere adeguatamente conto dei vincoli imposti dall'integrazione europea. Richiama infine la necessità che l'istituendo Dipartimento per le aree depresse disponga dei necessari poteri e di grande autorevolezza per l'attuazione dei propri compiti.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il professor De Rita, fa presente che la concomitante ripresa dei lavori dell'Assemblea non consente di procedere alla prevista audizione dei rappresentanti della SVIMEZ. Dopo aver messo a disposizione dei commissari un'ampia ed esauriente documentazione da essi fornita, propone pertanto di rinviare la loro audizione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell'indagine conoscitiva è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 21 MAGGIO 1997

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon e per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale

(Esame e rinvio)

In apertura di seduta il PRESIDENTE dà conto dei pareri favorevoli espressi sul provvedimento in titolo dalle Commissioni 1^a e 5^a.

Riferisce quindi alla Commissione la relatrice MANIERI, la quale sottolinea come l'esigenza di un organico sistema di prevenzione e sicurezza sia in realtà da tempo avvertita, congiuntamente a quella della catalogazione dei beni culturali, come basilare per una efficace tutela del patrimonio culturale nazionale. Gravissimi episodi come gli incendi dei teatri Petruzzelli di Bari e La Fenice di Venezia, nonché quello più recente della Cappella Guarini e del Palazzo Reale di Torino hanno peraltro posto il problema in termini di vera e propria emergenza, tali da suggerire al Governo l'adozione di un provvedimento d'urgenza. Il decreto-legge n. 117 impegna infatti il Governo ad adottare un piano straordinario per l'installazione, l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico pubblico e privato. In tal modo, si intende predisporre gli strumenti adeguati per la tutela non solo del patrimonio statale, ma anche di quello privato che, per la maggior parte, è costituito dai beni culturali ecclesiastici.

Il decreto-legge, prosegue la relatrice, impegna altresì il Governo a elaborare strumenti programmatici per l'individuazione dei rischi concernenti i beni culturali. A tale proposito, ella ricorda che la legge n. 84 del 1990 già prevedeva l'elaborazione, da parte del Governo, di una Carta del rischio, che tuttavia non è stata ancora emanata. Appare dunque indispensabile che tale progetto venga condotto a termine, dal momento che una mappa delle situazioni di maggiore rischio rappresenta uno strumento programmatorio indispensabile se si intende realmente superare la logica degli interventi episodici e frammentari.

Dopo essersi soffermata sulle procedure previste dal decreto per l'adozione del piano di potenziamento, nonché sulle modalità di copertura degli oneri finanziari conseguenti, la relatrice segnala che è altresì prevista l'effettuazione di corsi di formazione per il personale tecnico e di vigilanza, nonché l'istituzione di uno specifico servizio tecnico di sicurezza, alle dirette dipendenze del Ministro, con oneri a carico delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti dei musei. A tale proposito, ella fa osservare che la stima per la copertura può ritenersi valida dal momento che, come riportato anche nella relazione tecnica, la domanda di beni culturali nel nostro paese è in continuo aumento.

Dopo aver manifestato soddisfazione per la facoltà attribuita ai sovrintendenti di contrarre autonomamente mutui, sia pure secondo evidenti criteri di uniformità, la relatrice raccomanda quindi la conversione del decreto-legge n. 117 che si pone come strumento indispensabile nell'ottica di trasformare la tutela del patrimonio culturale nazionale da episodica ad organica.

Ella segnala altresì che alla Commissione è assegnato anche il disegno di legge n. 656, di iniziativa dei senatori Bucciero ed altri, recante norme a tutela del patrimonio librario, del quale prospetta l'abbinamento con il disegno di legge n. 2409, per connessione della materia trattata.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1823) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(1084) BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità

(1988) LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge

n. 1823, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice PAGANO avverte di avere presentato un nuovo testo per gli emendamenti 4.40 e 4.41.

Sull'emendamento 4.40 (nuovo testo), dichiara il proprio voto contrario il senatore BRIGNONE, il quale lo ritiene lesivo dei principi di autonomia scolastica. Egli dichiara altresì di non condividere la fissazione di un numero massimo di commissari, che non tiene conto nè delle diverse tipologie di scuole nè della difficoltà di trovare docenti di materie affini disposti a farsi carico di materie diverse da quelle per cui hanno conseguito l'abilitazione. L'esigenza segnalata dalla Commissione bilancio di non lasciare indeterminato il numero di commissari esterni, al fine di poter procedere ad una quantificazione certa della spesa, sarebbe stata d'altronde a suo giudizio assai meglio rispettata fissando un numero massimo di docenti esterni e attribuendo il compito di valutare gli alunni su tutte le altre materie ai docenti del consiglio di classe.

Il senatore BEVILACQUA dichiara a sua volta di non condividere l'emendamento 4.40 (nuovo testo) e di non ritirare conseguentemente l'emendamento 4.4, pur nella consapevolezza che esso sarebbe precluso dall'approvazione del primo. Pur apprezzando la disponibilità della relatrice a recepire sia l'indicazione di una composizione delle commissioni d'esame numericamente paritaria tra docenti interni ed esterni, sia la richiesta di prevedere compensi per tutti i membri delle commissioni, egli non condivide infatti la fissazione di un numero massimo di commissari, nè la tempestiva divulgazione delle materie affidate ai membri esterni che, nei fatti, comporterà l'abbandono da parte degli studenti delle materie affidate ai membri interni.

Il senatore BISCARDI dichiara invece il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.40 (nuovo testo) che, a suo giudizio, rappresenta una lodevole sintesi delle varie proposte presentate. La riforma degli esami di maturità non può d'altronde, prosegue, prescindere dal dettato degli articoli 33 e 34 della Costituzione, dai quali eminenti studiosi di ogni schieramento politico hanno sempre fatto discendere la necessità che le commissioni d'esame siano composte esclusivamente da membri esterni e la sede d'esame sia sempre presso le scuole statali. Il provvedimento in esame va pertanto già oltre la Costituzione materiale e ogni ulteriore cedimento non potrebbe essere da lui in alcun modo condiviso, fosse anche a titolo personale. Egli ricorda peraltro che la questione della parità tra scuole statali e non statali sarà oggetto di specifico approfondimento non appena la Commissione inizierà l'esame dei disegni di legge relativi.

Il senatore MASULLO dichiara a sua volta che voterà a favore dell'emendamento 4.40 (nuovo testo), pur lamentando che rimanga irrisolto il problema della tempestiva divulgazione delle materie affidate ai

docenti esterni. Si augura pertanto che il Governo, perlomeno in sede applicativa, tenga conto delle esigenze di cautela da lui sollevate.

Il senatore MANIS ricorda che la presenza di membri esterni nelle commissioni d'esame è tradizionalmente connessa al valore legale del titolo di studio. Tale principio è tuttavia di fatto superato dalla dilagante prassi comune a molti istituti di studi superiori di limitare gli accessi ad un numero predeterminato di studenti, ovvero di imporre *test* di ingresso, sui quali gli studenti non sono peraltro adeguatamente preparati nel corso degli studi scolastici. Inoltre, la permanenza di un consistente numero di docenti esterni contrasta con il principio dell'autonomia scolastica, se per autonomia non si intende il mero decentramento di funzioni, ma la attribuzione di significativi margini di discrezionalità progettuale e formativa. Rispetto alla soluzione prospettata dall'emendamento 4.40 (nuovo testo), a suo giudizio sarebbe stato allora preferibile mantenere il testo del Comitato ristretto, che perlomeno limitava a due unità la presenza di membri esterni. Nè una loro presenza pari alla metà dei membri interni può essere giustificata con l'obiettivo di contrastare i cosiddetti «diplomifici»: essi rappresentano infatti una ridottissima percentuale degli istituti scolastici nazionali, a causa dei quali non è giusto penalizzare tutti gli altri.

Dopo essersi soffermato sul problema rappresentato dalla necessità, in alcune particolari condizioni, di dover ricorrere ad un commissario in più rispetto all'originaria composizione della commissione, a fronte di un numero massimo di commissari predeterminato dalla legge, il senatore Manis dichiara pertanto il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 4.40 (nuovo testo), che rappresenta un immotivato atto di sfiducia nei confronti della classe docente.

Il senatore MONTICONE dichiara invece il proprio voto favorevole, pur ricordando che il Gruppo del partito popolare Italiano era originariamente orientato verso una limitazione a due unità dei membri esterni delle commissioni d'esame. Ritiene tuttavia che l'emendamento 4.40 (nuovo testo) mantenga una consistente presenza di membri interni, tale da garantire la tutela della specificità dei programmi. Quanto alla questione dell'eventuale commissario aggregato, sollevata dal senatore Manis, egli ritiene essa potrebbe essere risolta attraverso una opportuna riformulazione dell'emendamento.

Per quel che riguarda invece le considerazioni relative alla prospettiva della abolizione del valore legale del titolo di studio, egli ricorda che si tratta per l'appunto di una prospettiva, non ancora legislativamente sancita, che non appare opportuno anticipare in provvedimenti settoriali. Analogamente, anche la parità tra scuola statale e non statale non è stata ancora disciplinata dalla legge. Il provvedimento in esame si limita infatti a riformare gli esami conclusivi del ciclo di studi, che sono ancora esami di Stato e come tali devono essere disciplinati, fatta salva evidentemente la possibilità di apportarvi gli indispensabili aggiustamenti quando il Parlamento avrà approvato la legge sulla parità.

Anche il senatore OCCHIPINTI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.40 (nuovo testo), del quale apprezza sia la previsione di una composizione delle commissioni d'esame numericamente paritaria tra membri interni ed esterni (già suggerita anche dalla sua parte politica), sia la previsione di compensi per tutti i commissari.

Il senatore BERGONZI dichiara a sua volta il proprio voto favorevole, pur esprimendo riserve sul mancato accoglimento della istanza prospettata dal senatore Masullo di non divulgare tempestivamente le materie affidate ai docenti esterni. L'elemento qualificante dell'emendamento è tuttavia, a suo giudizio, la composizione delle commissioni d'esame, che assicura una significativa presenza dei membri interni all'istituto pur prevedendo una maggioranza di esterni. Egli rileva tuttavia, dagli interventi svolti, un diverso modo di concepire l'autonomia scolastica tra maggioranza e opposizione e auspica conseguentemente un approfondito confronto in sede di esame dei regolamenti attuativi. Conclude invitando i membri della Commissione a non considerare il provvedimento in esame come un «banco di prova» rispetto all'ormai prossimo avvio dei disegni di legge sulla parità, la cui discussione dovrà assumere connotati del tutto autonomi ed indipendenti.

L'emendamento 4.40 (nuovo testo), posto ai voti, risulta infine accolto, con conseguente preclusione degli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.14, 4.20, 4.21 e 4.25.

Il senatore BERGONZI dichiara di ritirare l'emendamento 4.9, riconoscendosi nel 4.41 (nuovo testo) della relatrice.

La RELATRICE fa presente che la riformulazione dell'emendamento 4.41 ha lo scopo di recepire le richieste di maggiore chiarezza avanzate nella seduta di ieri.

L'emendamento 4.41 (nuovo testo), posto ai voti, è infine accolto, con conseguente preclusione degli emendamenti 4.10 e 4.13.

Il senatore MANIS preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.15, nell'intesa che esso esclude la possibilità di assumere la presidenza delle commissioni d'esame ai docenti che non rivestano la qualifica di capo di istituto.

Il senatore BISCARDI preannuncia invece voto contrario, osservando che l'emendamento non corrisponde affatto alle finalità prefigurate dal senatore Manis, essendo unicamente volto a consentire la nomina a presidente di commissione anche ai presidi di scuola non statale. A suo giudizio, trattandosi di esami di Stato, la qualifica di preside non può infatti che essere rivestita in un istituto statale.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BEVILACQUA, l'emendamento 4.15 è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore BEVILACQUA dichiara poi voto favorevole sull'emendamento 4.16, volto ad escludere il conferimento della nomina a presidente di commissione a docenti diversi dai capi di istituti di istruzione secondaria superiore. Prendendo tuttavia atto delle obiezioni mosse dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, relative alle difficoltà di nomina delle commissioni, egli riformula l'emendamento (4.16-nuovo testo) nel senso di mantenere l'indicazione di tutte le categorie di docenti, stabilendo tuttavia un ordine di priorità.

In senso contrario all'emendamento 4.16 nella stesura originaria si esprime invece il senatore MONTICONE, ritenendo preziosa la possibilità di nominare presidenti di commissione anche i docenti universitari, in quanto rappresentanti di quella ricerca cui si ispireranno i successivi corsi di studio di molti dei candidati agli esami di Stato. Quanto alla riformulazione, egli ritiene possibile indicare un ordine di priorità, anche se non necessario.

Anche il senatore MASULLO preannuncia voto contrario all'ipotesi di escludere la nomina di docenti universitari, sottolineando l'esigenza di dare la massima autorevolezza culturale possibile ad una sede importante e solenne come gli esami di Stato.

L'emendamento 4.16 (nuovo testo) è infine posto ai voti, risultando respinto.

Il senatore BRIGNONE dichiara poi il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.17 che, senza stabilire tassativi ordini di priorità, introduce alcune indispensabili specificazioni.

Su tale emendamento preannuncia invece voto contrario il senatore BISCARDI il quale, pur senza presentare una specifica proposta emendativa, suggerisce al Governo di tenere comunque conto, ai fini dell'ordinanza per la composizione delle commissioni, di alcuni ordini di priorità ai fini della nomina dei presidenti, privilegiando i presidi delle scuole secondarie superiori e quindi, nell'ordine, i docenti universitari e i presidi delle scuole medie.

L'emendamento 4.17 è infine posto ai voti e respinto, così come – con separata votazione – l'emendamento 4.18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER IL
DISEGNO DI LEGGE N. 1823**

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di 8 membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5».

4.40 (Nuovo testo)

PAGANO, *relatrice*

Al comma 2, sostituire le parole: «Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni» con le seguenti: «Ogni due commissioni sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a 4;».

4.41 (Nuovo testo)

PAGANO, *relatrice*

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base di criteri e modalità pre-determinate,» inserire le seguenti: «nell'ordine,».

4.16 (Nuovo testo)

BEVILACQUA, MARRI

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

78ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(227) CARPI e DE LUCA Michele. – *Disciplina dei diritti dei consumatori*

(1461) DE LUCA Athos. – *Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti*

(1462) DE LUCA Athos. – *Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti*

(1801) PONTONE ed altri. – *Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)*

(2077) ASCIUTTI ed altri. – *Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti*

(2100) LARIZZA ed altri. – *Disciplina dei diritti dei consumatori*

(2155) CIONI ed altri. – *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 227, 1461, 1462, 1801; Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 2077, 2100 e 2155 e congiunzione con i disegni di legge nn. 227, 1461, 1462 e 1801)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente CAPONI riferisce sul lavoro intenso e approfondito svolto dal comitato ristretto istituito nella seduta del 28 gennaio scorso, esame che ha preso in considerazione anche i disegni di legge nn. 2077, 2100 e 2155, successivamente assegnati alla Commissione che, pertanto,

se non vi sono osservazioni, si intendono congiunti a quelli di cui era già iniziato l'esame. Illustra quindi dettagliatamente il testo unificato redatto dal comitato ristretto, che presenta forti elementi di innovazione, prevedendo in particolare, all'articolo 3, la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori ed utenti riconosciute come rappresentative a livello nazionale. La stesura di tale articolo ha richiesto una valutazione approfondita dei profili costituzionali ed ha tenuto conto di un progetto di direttiva comunitaria concernente l'accesso alla giustizia delle associazioni dei consumatori dei paesi membri dell'Unione europea, in stato di avanzata elaborazione da parte delle competenti istituzioni comunitarie. Il comitato ha ritenuto in proposito di abilitare le associazioni dei consumatori all'esercizio dell'azione inibitoria, inserendo però - come consentito dal progetto di direttiva comunitaria - l'obbligo di un preavviso di quindici giorni al soggetto responsabile del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori o degli utenti. L'esperimento di un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Camera di commercio competente per territorio, a norma della legge n. 580 del 1993, è stato previsto come facoltativo; si è inteso però incentivare il ricorso a tale procedura - conformemente peraltro ad indirizzi emersi in sede di Unione europea, tesi ad evitare un eccessivo carico degli organi giudiziari - prevedendo che il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiari esecutivo con proprio decreto.

Di fondamentale importanza è poi l'articolo 5, con cui si istituisce il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e se ne stabiliscono le funzioni. In proposito si era posto il problema della sede, e al riguardo il comitato - a fronte delle diverse proposte contenute nei disegni di legge - ha optato per il Ministero dell'industria, in considerazione anche dell'esperienza che tale struttura ministeriale ha già acquisito con lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Consulta istituita con decreto ministeriale dell'11 novembre 1994. L'articolo 5, peraltro, va letto in stretta relazione con il successivo articolo 6 che, nel prevedere l'istituzione di un apposito elenco delle associazioni da ritenersi rappresentative a livello nazionale (anticipando in tal modo una precisa prescrizione in tal senso contenuta nel progetto di direttiva comunitaria), fissa precisi requisiti per il riconoscimento del carattere di rappresentatività nazionale, cui si condizionano sia la partecipazione al Consiglio, sia insieme la legittimazione ad agire. Un'altra scelta fondamentale del comitato ha riguardato il numero dei componenti del Consiglio: si è posta al riguardo l'alternativa se prevedere un numero fisso di membri, col rischio, però, di irrigidirne la struttura, o se invece - come si è deciso - lasciarlo aperto all'ingresso di nuove associazioni rispondenti ai criteri previsti, prevedendone, a tal fine, il rinnovo con periodicità triennale. I criteri adottati per la rappresentatività sono molto stringenti, tanto che alcune delle associazioni attualmente rappresentate nella Consulta potrebbero restare escluse, in quanto non aventi come scopo esclusivo la tutela dei consumatori o in quanto prive del numero sufficiente di iscritti, posto in relazione anche alla loro diffusione sul territorio. È stato poi escluso ogni tipo di vincolo diretto o indiretto derivante da rapporti con imprese, organizzazioni od enti operanti nei settori della

produzione, del commercio e dei servizi pubblici e privati, dovendo le associazioni dei consumatori essere espressione di una reale rappresentatività degli interessi dei loro associati. Anche in ragione di ciò, si è ritenuto di fornire a tali associazioni un limitato sostegno finanziario pubblico, prevedendo all'articolo 8 la loro equiparazione, a fini fiscali, alle organizzazioni di volontariato, nonchè l'estensione ad esse delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla legge sull'editoria, con le modalità e i criteri definiti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla copertura finanziaria del provvedimento, che si rinviene in parte nell'articolo 8 (con la conferma del limite alle minori entrate previsto dal comma 193 dell'articolo 3 del provvedimento collegato alla legge finanziaria), e in parte nell'articolo 10 (con la previsione di un apposita autorizzazione di spesa che attinge al fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso), è già pervenuto il parere di nulla osta della 5^a Commissione permanente. Nel concludere l'illustrazione del testo unificato, il Presidente ricorda il clima di collaborazione con cui si sono svolti i lavori del comitato ristretto e si sofferma in particolare sull'introduzione, al comma 2 dell'articolo 1, di una apposita lettera, tesa a prevedere che, nell'ambito delle carte dei servizi pubblici, siano individuati tempi certi di erogazione di taluni servizi e siano definiti parametri per il risarcimento degli utenti in caso di mancato rispetto di tali tempi.

Egli ritiene che a partire dal testo illustrato si possa rapidamente svolgere la discussione generale già all'inizio della prossima settimana, procedendosi poi, nella settimana immediatamente successiva, all'esame degli emendamenti e alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Interviene, quindi, il sottosegretario CARPI, il quale si riserva di entrare nel merito del testo unificato al termine della discussione generale. Esprime comunque sin d'ora l'apprezzamento del Governo per il lavoro svolto dal comitato ristretto, che, pur emendabile e migliorabile, rappresenta una buona base di partenza, di fronte all'elevato numero dei disegni di legge sottoposti all'esame della Commissione. Nell'auspicare che l'*iter* possa essere concluso nei tempi più rapidi possibile, dichiara che il Governo non si opporrebbe ad un'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante o redigente.

Sull'ipotesi di un trasferimento di sede, intervengono brevemente i senatori PAPPALARDO (che chiede che i gruppi si pronuncino al riguardo), ASCIUTTI (che, nell'esprimere il timore che un allungamento dei tempi possa stravolgere l'apprezzabile lavoro svolto dal comitato ristretto, si riserva comunque di esprimersi alla fine della discussione generale) e WILDE (che si dichiara non in sintonia col testo, ma si riserva anch'egli di esprimersi sul trasferimento di sede).

Il presidente CAPONI suggerisce che la richiesta di trasferimento di sede potrebbe essere tesa ad ottenere la prosecuzione dell'esame in sede redigente, conformemente anche ad una presa di posizione in tal senso del Presidente del Senato. Nel prendere atto dell'intenzione di al-

cuni gruppi di esprimere la loro valutazione in merito dopo la discussione generale, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1608, tabella 16, dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 90)

(Parere al Ministro del commercio con l'estero: favorevole)

(R139 b00, C10^a, 0002^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LARIZZA ricorda come il comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 abbia disposto che gli stanziamenti relativi a contributi a favore di enti, istituti ed associazioni siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione dei Ministeri interessati: il piano di ripartizione in esame è riferito al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero. Si sofferma quindi sulla normativa di riferimento e in particolare sui contenuti della legge n. 1083 del 1954, destinata a finanziare l'organizzazione di mostre all'estero, la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero, la redazione e stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero. A tali finalizzazioni lo schema di decreto di ripartizione assegna la somma di 7,8 miliardi, mentre per le finalità di cui alla legge n. 518 del 1970, che ha proceduto al riordino delle Camere di commercio italiane all'estero, è prevista l'assegnazione di 10,3 miliardi. Quanto alla legge n. 83 del 1989, destinata al sostegno dei consorzi tra piccole e medie imprese, il relatore ricorda come l'articolo 10 del disegno di legge concernente «Interventi urgenti per l'economia», approvato dal Senato e all'esame della Camera dei deputati abbia previsto per il suo finanziamento uno stanziamento di 25 miliardi, con conseguente riduzione delle risorse allocate sul capitolo 1608 del Ministero del commercio con l'estero, di cui è in esame la ripartizione; ricorda altresì come un emendamento presentato dal Governo preveda il ripristino dello stanziamento. In relazione della citata legge, peraltro, fa riferimento ad una apposita circolare applicativa, nella quale è previsto che a partire dal prossimo anno, sia data priorità al finanziamento delle spese relative a specifici programmi di attività promozionale. Tale criterio rischia – a suo modo di vedere – di penalizzare i consorzi di piccole imprese; ne sollecita quindi una applicazione non rigida. Passa quindi a considerare la legge n. 394 del 1981, che, all'articolo 10, prevede la concessione di contributi annuali a consorzi turistico-alberghieri e agro-alimentari, rilevando come tale finalizzazione, cui sono destinati, nel prospettato riparto, 2,4 miliardi, sia l'unica che fa registrare un incremento rispetto all'anno precedente. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole, con la raccomandazione al Governo di procedere ad una decurtazione proporzionale fra le varie finalizzazioni, ove

il richiamato disegno di legge sugli «Interventi urgenti per l'economia», all'esame della Camera dei deputati, fosse approvato nell'attuale testo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PALUMBO osserva come dallo schema di decreto sottoposto all'esame del Parlamento non sia possibile desumere i criteri sulla base dei quali il Ministro propone la ripartizione delle risorse stanziare sul capitolo 1608 dello stato di previsione del suo Dicastero. Una conoscenza più dettagliata dello stato di attuazione delle leggi interessate, delle modalità del loro funzionamento, e, soprattutto, degli effetti prodotti da ciascuna di esse, consentirebbe alla Commissione di esprimere un giudizio più oculato circa le scelte di ripartizione fra le varie finalizzazioni proposte dal Governo.

Il senatore WILDE afferma preliminarmente che le risorse facenti capo al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero rappresentano, certo, contributi importanti, ma sono decisamente insufficienti. Si richiama al riguardo al *trend* discendente fatto registrare dagli stanziamenti, che passano dai 58,4 miliardi del disegno di legge di bilancio del 1996, ai 46,7 ripartiti nel medesimo anno e ai 40,5 di cui si discute oggi la ripartizione, recuperati, peraltro, per la metà, attraverso un emendamento introdotto in sede di esame dei documenti di bilancio. Quanto al prospettato riparto, ritiene del tutto insufficienti i 2,4 miliardi assegnati ai consorzi turistico-alberghieri ed agro-alimentari.

Anche il senatore ASCIUTTI rileva innanzitutto l'esiguità delle risorse sulla cui ripartizione la Commissione è chiamata ad esprimersi. Per la formulazione di un parere ponderato, peraltro, sarebbe necessario poter verificare l'operatività delle singole provvidenze e gli effetti ottenuti in termini di sviluppo delle esportazioni. Quanto alle risorse da destinare alle Camere di commercio italiane all'estero, ricorda come l'articolo 9 della legge n. 518 del 1970 preveda una verifica puntuale dell'azione da ciascuna di esse svolta per la promozione della presenza italiana all'estero, verifica a partire dalla quale dovrebbero essere quantificati i contributi. Conclude affermando che i 20 miliardi previsti nel prospettato riparto per i consorzi all'esportazione tra piccole e medie imprese sono da ritenersi insufficienti.

Il presidente CAPONI ritiene che, nell'erogare i contributi ai consorzi all'esportazione tra piccole e medie imprese, vada cercato un equilibrio fra spese di promozione e spese di gestione, conferendo, certo, alle finalità promozionali l'importanza che loro compete, ma evitando di creare condizioni sfavorevoli per i consorzi tra le imprese di dimensioni più contenute.

Chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore LARIZZA, dichiarando che molti degli interrogativi posti dagli interve-

nuti meriterebbero una risposta approfondita: gli pare particolarmente pregnante l'osservazione secondo la quale occorrerebbe indirizzare le risorse alle finalizzazioni rivelatesi più produttive sulla base di una adeguata verifica; come pure sarebbe interessante verificare le motivazioni che stanno alla base della devoluzione di risorse relativamente elevate alle Camere di commercio italiane all'estero. Nel confermare la sua proposta di espressione di un parere favorevole, ritiene pertanto che varrà la pena di approfondire tali tematiche in una prossima occasione.

Il presidente CAPONI pone quindi ai voti della Commissione la proposta di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C10ª, 0011ª)

Il presidente CAPONI convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per esaminare alcune questioni relative alla programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155**

Articolo 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In attuazione dei principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità Europee e dell'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori ed utenti, ne è promosso lo sviluppo della tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni, riconoscendo alle prime:

a) il diritto di essere consultate dal Governo e dal Parlamento sulle iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) il diritto di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori nei procedimenti giudiziari o amministrativi, nelle forme previste dalla legge.

2. Sono riconosciuti come fondamentali diritti dei cittadini in quanto consumatori ed utenti i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione ed una corretta pubblicità;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione dei servizi pubblici in tempi certi e ad un adeguato risarcimento in caso di inosservanza dei predetti tempi, da individuarsi nell'ambito delle carte dei servizi pubblici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1995, n. 273.

Articolo 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi estranei alla propria attività professionale;

b) «associazioni dei consumatori ed utenti»; le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori ed utenti.

Articolo 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni dei consumatori ed utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo in particolare al giudice:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono introdurre, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di commercio competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della Camera di commercio, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi 15 giorni da quello in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori ed utenti.

6. Nei casi in cui ricorrono giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

7. L'azione proposta ai sensi dei precedenti commi non pregiudica le azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Articolo 4.

(Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Le associazioni dei consumatori ed utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi e

possono intervenire nel procedimento amministrativo nelle forme ed alle condizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5.

(Consiglio Nazionale delle Associazioni dei Consumatori ed Utenti)

1. È istituito il Consiglio Nazionale delle associazioni dei consumatori ed utenti, di seguito denominato Consiglio.

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono precisate le procedure relative all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, le modalità di designazione dei propri rappresentanti da parte delle associazioni di cui al comma 2, nonché i casi di incompatibilità e di decadenza.

4. Il Consiglio è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria ed è rinnovato ogni tre anni. In sede di prima applicazione, il predetto decreto è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. Il Consiglio elegge, fra i suoi membri, il Presidente e, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, adotta a maggioranza dei componenti, un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, contenente i criteri per il proprio funzionamento.

5. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 4, il Consiglio individua eventuali altri soggetti, enti od organismi che possono essere invitati alle riunioni.

6. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale di tale Ministero.

7. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e utenti;

b) formulare proposte di intervento in materia di tutela dei consumatori e utenti, anche in riferimento ai programmi e le politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori ed utenti;

- d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
- e) promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie;
- f) favorire il più ampio raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e utenti nell'ambito delle autonomie locali previste dalla Costituzione. Il Presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i Presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali;
- g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri paesi e dell'Unione Europea.

Articolo 6.

(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)

1. Presso il Ministero dell'industria è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti da comprovare con la presentazione di idonea documentazione:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, con relativa base associativa, e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari e sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 - c) presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore all'uno per mille degli abitanti di ciascuna di esse;
 - d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
 - e) esercizio della propria attività senza alcun vincolo diretto o indiretto, ivi compresa ogni forma di contribuzione derivante da rapporti con imprese, organizzazioni od enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici e privati, con preclusione di ogni attività promozionale o pubblicitaria avente per oggetto beni o servizi.

3. Il Ministro dell'industria provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

Articolo 7.

(Leggi regionali e delle province autonome)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economica e sociale.

2. Le leggi regionali e delle province autonome, nel riconoscere a livello locale le associazioni dei consumatori ed utenti, si ispirano ai principi stabiliti dalla presente legge, recependoli entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della stessa.

Articolo 8.

(Agevolazioni e contributi)

1. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenuta nei decreti legislativi da emanare ai sensi dei commi 188 e seguenti dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrà prevedere l'equiparazione delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Resta fermo il limite alle minori entrate previsto dal comma 193 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 461, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

Articolo 9.

(Redazione di un testo unico)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato all'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

2. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo invia le norme del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni Permanenti.

3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica. Qualora il termine sia decorso senza che il parere delle commissioni parlamentari sia stato espresso, il Governo procede ai sensi del successivo comma 4.

4. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria, dell'Artigianato e del Commercio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.

Articolo 10.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 3 miliardi per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999, da destinarsi, rispettivamente, nella misura di 2 miliardi annui allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 5 e di 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 21 MAGGIO 1997

120^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO e GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo rinviato nella seduta del 13 maggio 1997.

Il presidente SMURAGLIA dispone che venga distribuita a tutti i componenti della Commissione copia di una lettera fattagli pervenire dal «Comitato 503» che chiede che, qualora non fosse possibile l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992, venga almeno riconosciuta l'integrazione al minimo a coloro che al 31 dicembre 1992 avevano già completato i versamenti di legge e stavano per raggiungere l'età pensionabile, ovvero alle nate dal 1939 al 1943.

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 127, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio scorso, costituisce un elemento di novità che il Governo intende approfondire adeguatamente in relazione a proposte come quelle contenute nei disegni di legge in titolo che, seppur condivisibili, sollevano dei problemi in ordine al loro pieno accoglimento data la situazione economica e finanziaria del Paese.

La relatrice PILONI, nel riservarsi di leggere la motivazione della sentenza, sottolinea che essa non impedisce chiaramente alla Commissione di legiferare sulla base delle proprie autonome valutazioni; chiede quindi alla rappresentante del Governo di far conoscere quale ipotesi di soluzione del problema avesse immaginato.

Il senatore TAPPARO condivide senz'altro la posizione assunta dalla relatrice osservando anch'egli che il rispetto della Corte non potrà impedire alla Commissione di valorizzare il diritto soggettivo delle persone interessate al provvedimento, che già la scorsa legislatura era stato oggetto di specifiche proposte di legge, del tutto simili a quelle ora in esame. Richiama poi l'attenzione della rappresentante del Governo sul fatto che la platea delle interessate è relativamente circoscritta e ciò potrebbe consentire all'Esecutivo di trovare una soluzione che dia soddisfazione a quante, colpite nei loro diritti, non hanno trovato soddisfazione con l'innalzamento del tetto reddituale disposto con la legge n. 335 del 1995.

Il presidente SMURAGLIA osserva che il Governo può evidentemente ritenere opportuna una ulteriore pausa di riflessione, che andrebbe peraltro meglio spesa nel valutare le conseguenze finanziarie delle misure contenute nel disegno di legge in titolo e la loro possibile copertura, piuttosto che nel considerare i possibili effetti della sentenza della Corte che, sottolinea, dichiara non fondata una questione di legittimità costituzionale.

Il senatore MANFROI dichiara di concordare con quanto testè sottolineato dal Presidente e afferma anche che, non interferendo in alcun modo la sentenza della Corte con le decisioni che la Commissione è chiamata ad adottare, il Governo dovrebbe assumersi le proprie responsabilità indicando chiaramente, e il prima possibile, se problemi di finanza pubblica impediscono di dare soluzione al problema.

Il senatore BONATESTA esprime il proprio scontento di fronte alla posizione ambigua adottata dal Governo che da tempo avrebbe dovuto definire le conseguenze finanziarie del provvedimento e che non può ora nascondersi dietro la sentenza della Corte costituzionale: a suo giudizio, dunque, la Commissione dovrebbe procedere nei propri lavori senza ulteriori dilazioni.

Il senatore MANZI afferma che il Governo deve prendere atto che componenti della maggioranza parlamentare che lo sostengono hanno presentato e continuano a sostenere i provvedimenti in titolo e deve pertanto adottare una decisione politica, esprimendosi in primo luogo sul riconoscimento alle lavoratrici interessate dei loro diritti.

Interviene nuovamente il sottosegretario GASPARRINI per far presente che il Governo sarebbe sicuramente a favore, dal punto di vista politico, del provvedimento e sta valutando le compatibilità economiche

di un eventuale innalzamento del limite reddituale al di sotto del quale concedere l'integrazione al minimo.

La relatrice PILONI prende atto con soddisfazione del fatto che tutti i componenti della Commissione intervenuti nel dibattito hanno ribadito l'importanza di trovare una soluzione al problema; e giudica inoltre positivo che il Governo abbia finalmente assunto su di sé l'onere e il compito di individuare una tale soluzione. In considerazione del fatto che le donne lavoratrici coinvolte dal provvedimento costituiscono, nel quadro normativo delineato dal nuovo regime pensionistico, una categoria in esaurimento, ella ritiene che il Governo dovrebbe effettuare uno sforzo maggiore di quello ora annunciato, che soltanto parzialmente risolverebbe il problema, innalzando il tetto reddituale. Se però non si potesse fare diversamente, si dovrebbe tentare in ogni caso di salvaguardare i diritti delle lavoratrici nate fino al 1944 e che dunque all'epoca della riforma del 1995, quando lo Stato ha cambiato le regole che reggevano il sistema previdenziale, avevano ormai raggiunto un'età in cui è difficile trovare un lavoro e quindi una diversa copertura assicurativa. È questa un'ipotesi condivisa, ed anzi sostenuta con determinazione, da organizzazioni come la Federcasalinge e il «Comitato 503», oltre che da comuni e province.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che è dal 15 gennaio che la Commissione sta procedendo all'esame dei provvedimenti in titolo affidandosi a continui rinvii e non per sua libera scelta. Posto che tutti i termini regolamentari sono ampiamente scaduti, e poichè la rappresentante del Governo ha chiesto di poter usufruire di un'ulteriore pausa di riflessione, avverte che si può concedere questo ulteriore rinvio, nell'intesa però che nel corso della prima settimana di giugno la Commissione adotterà in ogni caso una deliberazione sulla proposta di cui ai disegni di legge in titolo, anche se il Governo non dovesse presentare una soluzione alternativa.

Convieni la Commissione e così resta stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

(661) PREIONI: *Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*

(2401) Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Taborelli ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 15 maggio 1997.

Interviene nella discussione il senatore PELELLA, il quale giudica soddisfacente il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, per le novità che contiene rispetto alla legge n. 228 del 1984 relativamente al periodo di contribuzione, al periodo di rapporto di lavoro precedente la disoccupazione, all'elevazione da sei mesi ad un anno del periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, all'importo del trattamento. Nonostante alcune riserve che si possono esprimere, e che già sono state segnalate nel corso del dibattito, circa la presenza di alcuni passaggi assai macchinosi contenuti nel testo, il giudizio complessivo non può che essere positivo, anche in considerazione dell'inserimento nel testo di una norma estremamente importante e che riguarda la possibilità concessa al lavoratore di richiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità: si tratta di un elemento di forte omogeneità rispetto a quanto già viene previsto per i lavoratori non frontalieri. A tale riguardo chiede che il Governo chiarisca se tale omogeneità debba essere intesa anche nel senso che l'iscrizione nelle liste di mobilità consente l'utilizzazione dei lavoratori frontalieri in progetti di lavori socialmente utili, così come avviene per tutti gli altri lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In conclusione, auspica che la Commissione approvi rapidamente il provvedimento, senza apportare alcuna modificazione al testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche il senatore MANFROI condivide i contenuti dei disegni di legge in titolo, che consentono il pieno esercizio di un diritto acquisito dai lavoratori frontalieri, a fronte dei contributi versati, senza oneri finanziari a carico dell'INPS. Permangono peraltro alcune perplessità su singole disposizioni, che risultano oscure nella formulazione e, prevedibilmente, di difficile applicazione. Va ricordato, a tale proposito, il comma 2 dell'articolo 3, relativo alle modalità di calcolo dell'importo provvisorio del trattamento speciale per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo: oltre alla eccessiva complessità del meccanismo proposto, va segnalata la difficoltà di conoscere al 30 novembre di ciascun anno l'importo preciso del salario lordo annuo, assunto come base di calcolo. All'articolo 9, poi, in presenza di una disposizione, al comma 1, che consente il cumulo del trattamento speciale di disoccupazione con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera, nel limite, però, dell'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione medesimo, non si comprende come le competenti autorità italiane possano intervenire nel senso previsto e decurtare gli importi di pensioni che sono pagate direttamente al lavoratore dalla Cassa di compensazione svizzera.

Il senatore BONATESTA osserva preliminarmente che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati – risultante dall'unificazione di diverse proposte di legge, una delle quali è di iniziativa di deputati del Gruppo di Alleanza nazionale – riconosce i diritti dei lavoratori frontalieri e, da questo punto di vista, è senz'altro meritevole di approvazione, anche se occorre ricordare che le iniziative legislative in discussione traggono origine dal mancato funzionamento dell'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione

per i lavoratori frontalieri. Si è verificata di conseguenza una situazione deplorabile, che i provvedimenti in discussione intendono sanare, per la quale nelle casse dell'INPS giacciono inutilizzati circa 65 miliardi di lire, a causa di inadempienze che comportano responsabilità tuttora da accertare.

Il senatore MONTAGNINO ritiene che l'urgenza di provvedere, da più parti sottolineata nel corso della discussione generale, suggerisce di procedere all'approvazione, senza modifiche, del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per la replica.

Il relatore BEDIN rileva preliminarmente che dal dibattito risulta sostanzialmente confermata l'impostazione della relazione introduttiva, soprattutto nel riconoscimento della rilevanza delle misure a favore dei lavoratori frontalieri contenute nei due disegni di legge in titolo, e segnatamente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nel suo complesso pregevole e meritevole di una sollecita approvazione definitiva, anche se permangono indubbiamente alcune difficoltà interpretative, in particolare per quel che riguarda la norma sull'inserimento dei lavoratori frontalieri nelle liste di mobilità e sulla possibilità di applicare a questi ultimi le norme vigenti in materia di lavori socialmente utili. Anche le disposizioni che figurano all'articolo 9 non sono del tutto chiare; a suo parere, esse vanno interpretate nel senso che comunque al lavoratore frontaliere spetta il più elevato livello del trattamento speciale di disoccupazione e che l'eventuale pensione erogata dall'Istituto previdenziale elvetico serve a integrare l'importo del trattamento fino al conseguimento del suddetto limite. In conclusione, il relatore, facendo proprie le indicazioni sull'urgenza di pervenire alla definizione del provvedimento, ritiene necessario procedere all'approvazione, senza modificazioni, del disegno di legge n. 2401, che propone di assumere come testo base, precisando che anche il senatore Preioni, firmatario dell'altro disegno di legge in discussione, gli ha comunicato di essere favorevole a tale ipotesi. Eventuali chiarimenti di natura interpretativa potrebbero essere indicati in un apposito ordine del giorno, ove la Commissione lo ritenga opportuno.

Sulla proposta di adottare il disegno di legge n. 2401 come testo base conviene unanime la Commissione.

Replica quindi agli intervenuti la sottosegretaria GASPARRINI secondo la quale il disegno di legge n. 2401, apporta alla vigente normativa delle innovazioni in senso estensivo concernenti la categoria dei beneficiari, i requisiti assicurativi e la durata delle prestazioni. Più specificamente, la legge n. 228 del 1984 limita la tutela ai soli lavoratori licenziati per motivi economici; il nuovo disegno di legge elimina detta clausola ed estende il numero dei beneficiari stabilendo la corresponsione

dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei frontalieri italiani disoccupati in Svizzera a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per motivi non a loro imputabili; i requisiti assicurativi proposti vengono resi più facilmente raggiungibili portando l'arco temporale di riferimento agli ultimi dodici mesi nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione mentre l'articolo 2 della legge n. 228 richiede lo svolgimento di un'attività di almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti; la durata della prestazione è raddoppiata; il periodo massimo per il trattamento speciale di disoccupazione è elevato a trecentosessanta giorni contro i sei mesi previsti dalla legge n. 228. Novità ulteriori rispetto alla vigente normativa sono rappresentate dall'articolo 3, comma 2, che determina l'importo provvisorio del trattamento speciale in oggetto, stabilito in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, misura percentuale che può essere modificata in presenza di eventuali squilibri della apposita autonoma gestione; dall'articolo 4, comma 4, che prevede per il lavoratore frontaliero, cui è riconosciuto il diritto alla speciale indennità, la possibilità di richiedere l'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991; dall'articolo 8 che prevede per le somme rimborsate dalla Svizzera, per il periodo compreso fra il 1 aprile 1977 e il 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della nuova legge, che siano per il 50 per cento della loro consistenza accantonate a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione e, per la parte eccedente, destinate in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1 gennaio dell'anzidetto anno, alle erogazioni delle prestazioni; dall'articolo 9, comma 1, che stabilisce la compatibilità di detta indennità con la pensione di vecchiaia anticipata erogata in relazione a periodi lavorativi svolti in territorio elvetico. Il parere del Governo sul contenuto del disegno di legge n. 2401 è favorevole anche in considerazione dell'ampio e articolato dibattito tenutosi alla Commissione lavoro della Camera dei deputati. Eventuali chiarimenti su singole parti del provvedimento, di formulazione oscura o di difficile applicazione, potranno peraltro essere forniti con specifici atti amministrativi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore TAPPARO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00902, da lui già sollecitata in altra seduta.

Il senatore MANZI sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00525.

Il senatore PELELLA sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00781.

IN SEDE REFERENTE

(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti

(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(2177) SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(2363) SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 14 maggio 1997.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, iniziata nella seduta del 14 maggio. Stante l'assenza dei presentatori, dichiara di fare propri, al solo fine di non doverli dichiarare decaduti, gli emendamenti 1.1, 3.8, 6.3, 6.1, 6.2 e 16.1, accantonati nella precedente seduta, e li dà per illustrati.

Il sottosegretario PIZZINATO illustra gli emendamenti presentati dal Governo al testo predisposto dal Comitato ristretto, cominciando dagli emendamenti 1.100 e 1.200: il primo include i terapisti della riabilitazione non vedenti tra le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 1, mentre il secondo integra il comma 4 dello stesso articolo precisando che con l'atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio ivi previsto vengono stabiliti anche i criteri e le modalità per l'effettuazione degli accertamenti sulla permanenza dello stato invalidante.

All'articolo 2 viene presentato l'emendamento 2.100, che introduce un riferimento alla legge n. 29 del 1994, riguardante i terapisti della riabilitazione non vedenti. Con l'emendamento 4.100, inoltre, il Governo propone di integrare il comma 2 dell'articolo 4, in modo che sia chiaro che la disposizione si riferisce ai datori di lavoro privati. Dato per illustrato l'emendamento 4.200, soppressivo del comma 4 dell'articolo 4, il sottosegretario fa presente che l'emendamento 4.300, con il quale viene modificato il comma 7 dell'articolo 4, intende conferire alle regioni la potestà di regolare attività di riscossione di somme di propria pertinenza. Con l'emendamento 4.400 viene integrato il comma 8 dell'articolo 4, in modo da individuare gli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla compensazione territoriale.

Al comma 6 dell'articolo 7 - prosegue il sottosegretario - è riferito l'emendamento 7.100, che si propone di anticipare le misure di trasferimento alle regioni delle competenze in materia di organizzazione del mercato del lavoro, secondo quanto previsto anche nella legge n. 59 del 1997.

All'articolo 13 vengono proposti due emendamenti: la modifica della lettera *b)* del comma 4, di cui all'emendamento 13.100, si propone di evitare che una commissione composta da rappresentanze di categoria svolga funzioni di controllo amministrativo, improprie, e che provocherebbero, probabilmente, problemi alla attività operativa delle Direzioni provinciali del lavoro. L'emendamento 13.200, soppressivo della lettera *d)* del comma 4, elimina il parere obbligatorio della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio sugli esonerati, che potrebbe allungare eccessivamente i tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con l'emendamento 16.100 vengono semplificate le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative previste al comma 2 dell'articolo 16. La soppressione del comma 4 dello stesso articolo 16, proposta con l'emendamento 16.200, intende eliminare una eccessiva rigidità nel collocamento ordinario, ritenuta non compatibile con l'attuale regime del mercato del lavoro e con gli indirizzi legislativi in materia. L'emendamento 16.300 provvede invece alla soppressione del comma 6 dell'articolo 16, considerato che la norma sanzionatoria è già prevista al comma 2.

L'emendamento 18.100, infine, modifica il comma 3 dell'articolo 18, con il fine di stabilire con chiarezza la misura dei posti da riservare agli orfani e alle vedove.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti del Governo, il sottosegretario Pizzinato si riserva di svolgere altre considerazioni in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati, precisando che il Governo valuta comunque positivamente il testo predisposto dal Comitato ristretto e auspica che si pervenga quanto prima a definire un provvedimento di riforma della legge n. 482 del 1968, tenendo conto che si tratta di un problema aperto da più legislature, e sul quale, in sede comunitaria, sono stati mossi numerosi rilievi per il ritardo dell'Italia ad adeguare la legislazione vigente in materia di collocamento obbligatorio dei disabili. Informa altresì che subito dopo la richiesta di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, avanzata nella seduta di ieri dalla Commissione bilancio, egli si è attivato presso il Ministero del tesoro, affinché la relazione tecnica medesima sia predisposta e trasmessa quanto prima, onde consentire alla Commissione bilancio di esprimere il prescritto parere, e alla Commissione di merito di procedere nell'esame e licenziare quanto prima un testo da sottoporre all'Assemblea.

Il PRESIDENTE osserva che al momento, essendosi esaurita l'illustrazione degli emendamenti presentati al testo predisposto dal Comitato ristretto, non si può fare altro che prendere atto della richiesta di relazione tecnica avanzata dalla Commissione bilancio. Auspica peraltro che la relazione pervenga in tempi brevi e che sia possibile quanto prima iscrivere nuovamente all'ordine del giorno i provvedimenti in titolo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 104, 156, 1070, 1164

Art. 1.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«... ai genitori o a chiunque eserciti la potestà genitoriale su persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità pari al 100 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità».

1.1

CORTELLONI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o terapeuta della riabilitazione».

1.100

IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Col medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante».

1.200

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della legge 11 gennaio 1994, n. 29».

2.100

IL GOVERNO

Art. 3.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non possono», con le parole: «devono».

3.8

NAPOLI Roberto

Art. 4.

Al comma 2, dopo le parole: «I datori di lavoro», aggiungere la seguente: «privati».

4.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

4.200

IL GOVERNO

Al comma 7, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro», con le parole: «Con provvedimento della Regione.».

4.300

IL GOVERNO

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni e sono disciplinate le relative procedure».

4.400

IL GOVERNO

Art. 6.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, fissa i criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2, tenendo conto anche del grado di invalidità e della residua capacità lavorativa degli interessati.».

6.3

CORTELLONI

Al comma 3, dopo le parole: «Le Commissioni regionali per l'impiego», inserire le parole: «in conformità con le direttive impartite dalla Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1,».

6.1

CORTELLONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I criteri di cui al comma 3 sono assoggettati al controllo della Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1».

6.2

CORTELLONI

Art. 7.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ai competenti uffici», sopprimere le parole: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

7.100

IL GOVERNO

Art. 13.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio».

13.100

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

13.200

IL GOVERNO

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici economici», inserire le parole: «e gli enti pubblici non economici».

16.1

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole da: «pari al doppio del salario» fino alla fine del periodo, con le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto».

16.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

16.200

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

16.300

IL GOVERNO

Art. 18.

Al comma 3, sostituire le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni dettate per tali categorie dalla legge 2 aprile 1968, n. 482» con le parole: «agli stessi è attribuito un punto percentuale della quota di riserva stabilita dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.».

18.100

IL GOVERNO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono il Ministro per la sanità Rosy Bindi nonchè il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(R046 001, C12^a, 0002^o)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA dà la parola al Ministro per integrare la propria replica.

Il ministro BINDI ribadisce che la normativa sullo svolgimento dell'attività libero-professionale e sul regime di incompatibilità tende ad attuare il processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale, muovendo dal presupposto della unicità ed esclusività delle prestazioni del personale medico dirigente. L'introduzione delle nuove norme non può che avvenire in modo graduale, in quanto occorre tener conto di una situazione pregressa nella quale precedenti governi avevano consentito ai medici apicali lo svolgimento dell'attività libero-professionale in strutture private, adducendo la motivazione della scarsità delle risorse finanziarie dello Stato. Sono previste delle scadenze temporali per verificare il grado di efficacia della normativa in relazione all'obiettivo della trasparenza, del miglioramento dei servizi, nonchè della tutela della salute dei cittadini. Ella dissente quindi dalle critiche rivolte alla normati-

va giudicata vessatoria o punitiva nei confronti del medico, in quanto essa tende in realtà a migliorare la qualità del servizio sanitario premiando coloro che optano per l'esercizio professionale nella struttura pubblica.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in merito alla mancata attuazione della ristrutturazione della rete ospedaliera, il Ministro fa presente che le regioni hanno provveduto a redigere i piani per la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre, come previsto dalla legge finanziaria, anche se alcuni piani sono stati oggetto di rilievi da parte del Governo, in particolare per quanto concerne la correttezza delle procedure di approvazione. Il decreto del 28 febbraio prevede in modo esplicito che entro il 31 maggio i direttori generali devono individuare, in accordo con le regioni, gli spazi idonei per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e, qualora detti spazi non possano essere reperiti all'interno delle strutture pubbliche, è previsto un meccanismo suppletivo che si basa infatti sulla possibilità di utilizzare per un anno, mediante specifici accordi, spazi e orari concessi da strutture private non accreditate o, nel caso che anche queste non siano disponibili, anche da strutture accreditate, previa sospensione dell'accreditamento. In queste strutture verranno naturalmente applicate le stesse tariffe della struttura pubblica. Il Ministro ribadisce che questa soluzione è stata suggerita proprio dalla necessità di introdurre le nuove norme in modo graduale, prendendo atto della oggettiva situazione di difficoltà organizzativa in cui si trovano le strutture pubbliche ospedaliere. Per quanto riguarda, poi, l'aspetto economico relativo all'utilizzazione degli ambulatori privati, esso trova soluzione nell'ambito delle suddette convenzioni nelle quali verranno definiti contrattualmente i costi di utilizzazione dei locali, delle strutture, nonché delle apparecchiature.

Il Ministro risponde poi in merito al problema della individuazione di spazi riservati ai pazienti paganti all'interno delle strutture pubbliche, che ha suscitato forti critiche in considerazione della inadeguatezza di tali strutture agli *standard* alberghieri. La normativa in questione tende a garantire un regime di trasparenza proprio attraverso la scelta *ad personam* del medico – ma anche della sua *équipe* – da parte del paziente all'interno della struttura pubblica e certamente, nella fase di prima applicazione delle norme, è possibile che alcune strutture reperiscano i suddetti spazi in blocchi separati dal corpo principale, mentre in altre realtà i locali adeguati per l'attività libero-professionale potrebbero essere contigui a quelli dove si svolge l'attività istituzionale. Tuttavia, la congruità delle soluzioni organizzative potrà essere valutata solo successivamente. A tale proposito ella sottolinea che i compiti relativi all'individuazione degli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale, attribuiti al direttore generale, misureranno la capacità di quest'ultimo di trovare soluzioni organizzative adeguate, e quindi il suo grado di capacità manageriale che non può essere ridotto al solo obiettivo dell'equilibrio del bilancio, che, se perseguito pedissequamente, rischierebbe di decurtare la quantità delle prestazioni a danno della qualità dei servizi.

È stato poi sollevato il problema relativo all'esercizio dell'opzione entro il 31 maggio per i medici in congedo parlamentare: il Ministro os-

serva che è sicuramente necessario effettuare l'opzione entro i termini in quanto il silenzio verrebbe considerato assenso al regime di tempo pieno. Per quanto riguarda la questione della reversibilità della scelta operata in favore dell'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria, ella fa presente che la normativa non poteva essere diversa poichè l'obiettivo cui tende è di acquisire il maggior numero di professionalità all'interno della struttura pubblica, recuperando anche quei medici apicali che originariamente avevano optato per l'attività extramuraria. La possibilità di revocare la originaria opzione per l'esercizio dell'attività intramuraria dopo il primo triennio non è prevista dalle norme poichè sarebbe incompatibile con l'esigenza di programmare e quantificare le risorse umane e strumentali all'interno dell'organizzazione pubblica.

Il Ministro si sofferma poi sull'importanza delle norme sui consulti e le consulenze che costituiscono un incentivo per i medici che hanno scelto l'attività libero-professionale intramuraria e un elemento di concorrenzialità per le strutture pubbliche che in tal modo possono offrire anche all'esterno servizi particolarmente qualificanti.

Con riferimento ai rilievi relativi alla commistione fra pubblico e privato propria del nostro Servizio sanitario nazionale, che non consente la realizzazione di un reale regime concorrenziale fra i diversi tipi di strutture, il Ministro fa presente che l'anomalia è costituita dal fatto che sul mercato sanitario esiste in definitiva un unico soggetto pagatore, cioè lo Stato, mentre sarebbe opportuno cercare di realizzare nel tempo un sistema in cui ci sia una netta demarcazione fra la sanità pubblica e quella privata. Se nel triennio successivo all'emanazione della normativa in esame verrà realizzato l'adeguamento alberghiero delle strutture pubbliche, allora l'elemento qualificante della competizione sarà costituito dalla qualità e professionalità del personale sanitario. Al momento occorre però chiarire il rapporto fra il personale e la struttura, (dato che il nostro sistema sanitario non può certamente essere considerato misto, mancando proprio le forme assicurative private) e prevedere adeguate forme di finanziamento affinché l'erogazione del servizio possa essere uguale per tutti, indipendentemente dalla capacità contributiva che costituisce solamente il parametro per la partecipazione alla spesa sanitaria. Concludendo la propria replica il Ministro osserva infine che sarà necessario in particolar modo in questa fase transitoria di applicazione della normativa vigilare sulle strutture accreditate, in modo da superare le ambiguità del precedente sistema, certamente non funzionale per la sanità pubblica.

Il presidente CARELLA, nel ringraziare il Ministro, dichiara chiusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(478) NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(1590) *DE ANNA.* - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(2150) *SALVATO.* - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito dell'esame, congiunzione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 13 maggio 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta, mentre il relatore Roberto Napoli aveva proposto di proseguire congiuntamente nell'esame dei tre disegni di legge in titolo adottando come testo base il disegno di legge n. 478, la senatrice Bernasconi aveva invece proposto una questione sospensiva, ritenendo opportuno soprassedere all'esame dei tre disegni di legge in titolo dal momento che, in altra sede, la Commissione sta valutando la possibilità di una riorganizzazione complessiva della legislazione in materia farmaceutica.

A suo parere le contrapposte esigenze, manifestate dal relatore e dalla senatrice Bernasconi, possono essere composte incaricando un comitato ristretto, coordinato dal relatore, di elaborare un testo unificato che tenga conto in particolare degli aspetti relativi all'organizzazione della professione di informatore farmaceutico e all'eventuale istituzione dell'albo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI condivide la proposta del Presidente e rileva che le questioni relative alla farmacovigilanza e all'informazione sui farmaci possono più utilmente essere disciplinate nell'ambito di una normativa organica sui farmaci, mentre l'ordinamento degli informatori del farmaco dovrebbe essere oggetto di una valutazione separata.

Il senatore DE ANNA rileva di aver presentato il disegno di legge n. 1590 nella convinzione dell'opportunità di dare un nuovo ordinamento all'attività degli informatori scientifici del farmaco, tale da valorizzarne la professionalità e la terzietà rispetto alle imprese, nell'interesse tanto dei cittadini e degli equilibri finanziari del sistema sanitario quanto delle imprese stesse.

In considerazione dell'ampio lavoro di approfondimento svolto, soprattutto dal senatore Roberto Napoli, anche nella scorsa legislatura, egli aveva ritenuto di dover presentare un disegno di legge simile al n. 478, e diretto quindi anche a dettare una disciplina di carattere generale della pubblicità e dell'informazione dei farmaci. Tuttavia egli ritiene corretta l'impostazione proposta dal Presidente e condivide pertanto la sua proposta di istituire un Comitato ristretto che elabori un testo unificato.

Anche il senatore CAMERINI concorda con la proposta del Presidente ritenendo opportuno che la valutazione delle giuste esigenze degli

informatori scientifici del farmaco debba essere tenuta distinta da quella di un riordino complessivo del settore farmaceutico.

Il senatore PAPINI esprime perplessità sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto formulata dal Presidente. Egli ritiene infatti che l'istituzione di un albo professionale degli informatori scientifici del farmaco – alla quale egli è comunque contrario – dovrebbe essere in ogni caso valutata nell'ambito di una disciplina generale dell'informazione della farmacovigilanza.

Il senatore DI ORIO concorda con la proposta del Presidente e ritiene che essa sia autorevolmente sostenuta dal parere favorevole del sottosegretario Bettoni Brandani, che nella scorsa legislatura aveva elaborato la normativa sugli informatori scientifici del farmaco in gran parte recepita dal disegno di legge presentato dal senatore Roberto Napoli.

Il senatore MIGNONE, nel concordare con la proposta del Presidente, rileva come questa venga incontro anche all'osservazione da lui formulata in discussione generale circa la non congruità del titolo del disegno di legge n. 478, che disciplina in realtà piuttosto l'organizzazione della professione degli informatori che la materia dell'informazione farmaceutica nel suo complesso.

Dopo un breve intervento del relatore che si dichiara favorevole alla proposta del Presidente, poichè la senatrice Bernasconi non insiste per la presentazione all'Assemblea della questione sospensiva, la Commissione approva la congiunzione dei disegni di legge in titolo e la costituzione di un Comitato ristretto incaricato di elaborare il testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA comunica che la Commissione è convocata per domani 22 maggio 1997, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 65 e 238, concernenti l'organizzazione del sistema dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti da cadavere.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,25.**AFFARI ASSEGNATI***Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento di risoluzione, *Doc. XXIV*, n. 3)
(R050 002, C13^a, 0002°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il relatore GAMBINI dà conto di una richiesta, pervenuta dal senatore Bortolotto, in merito ad una modifica testuale della proposta di risoluzione, per meglio specificare la destinazione eco-compatibile degli investimenti nei paesi in via di sviluppo.

Su proposta del presidente GIOVANELLI, si addivene ad una modifica testuale nel senso richiesto dal senatore BORTOLOTTI, che aderisce alla riformulazione all'uopo avanzata dal relatore GAMBINI.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime il suo consenso sulla proposta di risoluzione, suggerendo che sia espressamente menzionata la data del Seminario di Napoli sulle città, nonchè auspicando un maggior rilievo alla Conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sulla desertificazione.

Dopo che il relatore GAMBINI ha aderito ai suggerimenti del rappresentante del Governo, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LASAGNA dichiara voto favorevole, invitando però il Governo a ricordare che la buona reputazione del nostro Paese a livello internazionale riposa non soltanto sulle dichiarazioni di intenti, ma anche e soprattutto sulla disponibilità a soddisfare gli impegni finanziari assunti (il cui rilievo è particolarmente importante in sede di politica multilaterale ambientale).

Il senatore CONTE dichiara il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo, rilevando che l'impegno di cui il Governo è investito riconosce tra le priorità della politica estera ambientale il rilancio in chiave eco-compatibile della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: pur comprendendo le iniziative private di mobilitazione delle risorse, tale finalità va iscritta nell'ambito dell'aiuto pubblico alla cooperazione, per evitare che i flussi finanziari vadano a beneficio esclusivamente delle aree giudicate convenienti in base alle esigenze di mercato.

Il senatore SPECCHIA dichiara che l'aver sciverato esaustivamente la complicata tematica della politica estera ambientale ha rappresentato l'elemento di interesse del documento proposto dai relatori, il cui lavoro merita perciò voto favorevole. La questione richiede però dal Governo azioni concrete, nel senso di adempiere a quanto richiesto dal Parlamento: in tale ambito è peraltro degno di apprezzamento il fatto che la Commissione ambiente abbia scelto di imprimere un salto di qualità alla propria attività parlamentare, emancipandosi da una produzione legislativa troppo spesso limitata all'ottica nazionale.

Il presidente GIOVANELLI ringrazia tutti i Gruppi per il contributo offerto al dibattito, che ha rappresentato un nuovo ambito di interesse sul quale svolgere l'attività politico-parlamentare di sollecito nei confronti del Governo.

La Commissione conviene infine sulla proposta avanzata dai relatori ed approva la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 3.

MATERIE DI COMPETENZA

Politica multilaterale dello sviluppo sostenibile in vista della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UN-GASS)

(Esame. Approvazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, di relazione *Doc. XVI*, n. 1)
(R050 001, C13ª, 0001ª)

Il relatore GAMBINI illustra la proposta di relazione in titolo, elaborata con lo scopo non di formulare indirizzi per il Governo, quanto di effettuare una ricognizione sulle problematiche aperte sui seguiti degli impegni assunti nel quadro dell'Agenda XXI. Nell'ambito dei negoziati preparatori della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazio-

ni Unite, che si terrà a New York dal 23 al 27 giugno 1997, è stato evidenziato l'insoddisfacente grado di attuazione di tali impegni ed è per questo motivo che la citata Assemblea generale assume una rilevanza strategica, in quanto occasione per delineare le forme di superamento delle difficoltà applicative finora verificatesi, nonché per individuare gli obiettivi prioritari nell'ambito dei molteplici impegni inseriti nell'Agenda XXI. La proposta di relazione in esame segnala in particolare, tra le inadempienze da parte dei paesi industrializzati, il mancato raggiungimento dell'obiettivo di destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, ed in generale l'irrigidimento nel dialogo tra il Nord ed il Sud del mondo sulle priorità ambientali dettate a Rio de Janeiro. Il documento si sofferma altresì sulle priorità per una futura azione multilaterale segnalate nel corso di un vertice recentemente tenutosi a Miami tra i *leaders* dell'ambiente quali la deforestazione, la purezza dell'acqua, l'energia, nonché l'inadeguatezza degli attuali *standards* di accertamento dei rischi ambientali per la salvaguardia della salute dei bambini.

Il relatore conclude segnalando l'opportunità di sottoporre all'Assemblea la proposta di relazione in esame affinché dal relativo dibattito possano scaturire utili indicazioni nell'Assemblea straordinaria di New York che rappresenta il foro strategico più immediato delle questioni concernenti lo sviluppo sostenibile.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di relazione è posta ai voti ed accolta dalla Commissione (*Doc. XVI*, n. 1).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del rappresentante del Ministero degli affari esteri sulla preparazione dell'Assemblea generale straordinaria delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile

(Seguito e conclusione della procedura informativa)

(R046 001, C13^a, 0005^o)

Il presidente GIOVANELLI avverte che, alla luce della relazione testè accolta la cui presentazione è stata decisa anche in virtù delle comunicazioni rese dai rappresentanti degli Affari esteri e dell'Ambiente, il seguito del dibattito sulle comunicazioni del sottosegretario Toia e la successiva replica non avranno più luogo, intendendosi con ciò conclusa la procedura informativa.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DEL BUNDESTAG
(A007 000, C13^a, 0018^o)

Il presidente GIOVANELLI avverte che nella giornata di martedì 27 maggio p.v., alle ore 11, avrà luogo presso l'Aula Convegni un incontro tra la 13^a Commissione del Senato, l'VIII Commissione della Camera dei deputati ed una delegazione di parlamentari tedeschi in merito alle strategie nazionali in vista dell'Assemblea generale straordinaria sullo sviluppo sostenibile che si svolgerà a New York nel prossimo giugno, nonché sulla connessione fra politica ambientale e politica economica e sugli strumenti di politica ambientale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA XVI CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC)
(A008 000, C23ª, 0004ª)*

Il Presidente BEDIN informa la Giunta che alla XVI Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si terrà a L'Aia dal 9 al 10 giugno prossimi, è prevista la partecipazione del Presidente della Giunta, del vicepresidente Nava e della senatrice Daniele Galdi. Preannunciando una presa di contatti con la XIV Commissione della Camera dei deputati per concordare le posizioni da assumere alla Conferenza dell'Aia, il Presidente informa altresì la Giunta che, su iniziativa del Senato francese, è stata convocata lunedì 26 maggio a Parigi, una riunione di funzionari per discutere l'eventuale apertura di un sito Internet della COSAC. Al riguardo il Presidente ha incaricato il Segretario della Giunta di partecipare a tale riunione per raccogliere informazioni sull'iniziativa e per preannunciare, in vista dell'esame della questione alla Conferenza dell'Aia, che l'Italia condivide le finalità tecniche della proposta ma ritiene opportuna una rotazione della gestione dell'eventuale sito tra i vari parlamenti. Tale precisazione si rende necessaria onde evitare che l'affidamento della gestione di tale sito Internet ad un determinato parlamento configuri il presupposto per la nascita di una sorta di Segretariato permanente della COSAC, prospettiva rispetto alla quale l'Italia e diversi altri Paesi si sono opposti già in occasione della COSAC di Dublino dello scorso anno.

IN SEDE CONSULTIVA

(478) NAPOLI Roberto ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(1329) DI IORIO e DANIELE GALDI. – *Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali*

(1590) DE ANNA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(1981) MARTELLI ed altri. – *Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico*

(2150) SALVATO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo sui disegni di legge n. 478, n. 1590, n. 1981 e n. 2150 e favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1329)

Sui disegni di legge in titolo riferisce congiuntamente la relatrice DANIELE GALDI la quale rileva come nel settore farmaceutico si ponga il problema di ricondurre ad unità le competenze dei vari organismi che si occupano di prodotti farmaceutici, in armonia con gli sviluppi della politica comunitaria del settore, che ha visto la costituzione di un'Agenzia europea unica per i farmaci, e anche al fine di assicurare una migliore tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Sottolineando che il disegno di legge n. 1329 costituisce il provvedimento che maggiormente si fa carico di applicare le varie disposizioni comunitarie, ivi inclusa la direttiva 89/105/CEE, sulla trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi della specialità medicinali e la loro inclusione nei regimi di assicurazione, ed il regolamento (CEE) n. 2309/93, che definisce le procedure per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali ed istituisce la suddetta Agenzia europea, la relatrice rileva come tale Agenzia sia competente anche per i farmaci veterinari, a differenza di quanto previsto dal disegno di legge 1329 a proposito dell'Agenzia nazionale dei medicinali. A tale riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di affidare anche competenze in materia di farmaci veterinari alla istituenda Agenzia nazionale.

Illustrando l'articolato del disegno di legge n. 1329 la senatrice Daniele Galdi rileva come esso, oltre a definire la struttura e le funzioni dell'Agenzia nazionale dei medicinali, disciplini in modo dettagliato profili quali il coordinamento con gli organismi europei ed internazionali, l'autorizzazione della sperimentazione e della immissione sul mercato dei medicinali, le procedure di controllo e vigilanza sugli standard di qualità, la classificazione, la trasparenza nella formazione dei prezzi dei medicinali e altre norme sull'informazione scientifica e per la tutela dei consumatori.

Rilevando che nella Commissione di merito è stato costituito un comitato ristretto per elaborare un testo unificato, la relatrice propone di

esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 1329, menzionando l'osservazione inerente l'inclusione dei farmaci veterinari fra le competenze della istituenda Agenzia, e parere non ostativo sugli altri disegni di legge che, pur recando disposizioni meno in linea con gli orientamenti prevalenti a livello comunitario, non presentano tuttavia formali problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. I disegni di legge concernenti, in particolare, l'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, non trovano un diretto riscontro a livello europeo ma non sono preclusi dal diritto comunitario.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti sulla fisionomia della istituenda Agenzia, sulle possibili implicazioni della costituzione di una Agenzia unica per i farmaci ad uso umano e per quelli veterinari e sottolinea come a livello europeo si preferisca il sistema di registri per i professionisti dei vari settori piuttosto che quello degli albi, i quali hanno una configurazione giuridica diversa.

Il presidente BEDIN, tenendo conto che è imminente lo svolgimento di un referendum concernente un albo professionale, sottolinea l'importanza di approfondire la questione degli albi professionali nella prospettiva della dimensione europea.

La relatrice DANIELE GALDI precisa come l'istituenda Agenzia nazionale per i medicamenti non dovrebbe costituire un onere aggiuntivo per lo Stato dovendo piuttosto assorbire funzioni e personale che attualmente risultano suddivisi tra vari organismi esistenti. Per quanto concerne gli albi professionali, tale figura non trova riscontro, generalmente, in altri paesi europei e tuttavia essa, costituendo uno strumento di verifica dei requisiti di professionalità, risponde all'esigenza di assicurare una migliore garanzia per gli utenti.

La Giunta, infine, conferisce mandato alla senatrice Daniele Galdi a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

(391) MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche

(435) WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo

(1112) COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo

(1655) GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo

(1882) POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo

(2090) DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici

(2198) TURINI ed altri. – Legge-quadro sul turismo
(Parere alla 10^a Commissione: Esame congiunto e rinvio)

Sui disegni di legge in titolo riferisce congiuntamente il relatore TAPPARO il quale informa la Giunta che nella Commissione di merito è stato costituito un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato e propone, pertanto, di attendere la presentazione di tale testo e di esprimere su di esso il parere.

Convieni la Giunta sulla proposta del relatore.

MATERIE DI COMPETENZA

Sull'attività e sulle competenze della Giunta

(Esame e rinvio)
(R050 001, C23^a, 0002^o)

Il presidente BEDIN informa la Giunta che, sulla base di quanto è emerso nel corso dei lavori della Giunta stessa, l'Ufficio di presidenza, che si è riunito lo scorso 15 maggio, ha stabilito di avviare una riflessione sulle competenze della Giunta e sull'eventuale opportunità di proporre un adeguamento del Regolamento del Senato in relazione all'esigenza di un più efficace raccordo con l'Unione europea. Al riguardo, tenendo anche conto che all'inizio della legislatura è stata presentata, su iniziativa dei senatori Coviello ed altri, una proposta di modificazione del Regolamento (Doc. II, n. 3), è stato incaricato di riferire alla Giunta il senatore Besostri in qualità di relatore sulla materia.

Il relatore BESOSTRI rileva come già nelle scorse legislature siano state depositate in Senato delle proposte di modifica del Regolamento volte a trasformare la Giunta in Commissione permanente. Tra queste, peraltro, figurava anche la proposta di assegnare alla Giunta la funzione di esaminare le risoluzioni delle Assemblee internazionali, proposta che opportunamente è stata espunta nella proposta presentata in questa legislatura dai senatori Coviello ed altri (Doc. II, n. 3) la quale prevede, appunto, la trasformazione della Giunta in 14^a Commissione permanente. Tale trasformazione, in particolare, è condivisibile e su di essa è stato più volte espresso il consenso in questa sede.

L'oratore rileva altresì l'opportunità di formulare proposte idonee ad introdurre nel Senato una sorta di sessione «comunitaria», analogamente a quanto previsto per la sessione di bilancio, al fine di garantire tempi certi per l'esame del disegno di legge comunitaria. Tale esigenza è stata più volte sottolineata sia nella 1^a Commissione sia nella Giunta ed è stata evocata quando si è escluso di adottare disposizioni legislative sui termini per l'esame della legge comunitaria, essendo la materia riservata al Regolamento. Al riguardo, tuttavia, è opportuno considerare che una modifica del Regolamento non vincolerebbe, ovviamente, l'altro ramo del Parlamento e che non escluderebbe la responsabilità del Governo per quanto attiene alla presentazione tempestiva del disegno di legge comunitaria alle Camere.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide la priorità della competenza della Commissione esteri nell'esame dell'attività delle Assemblee internazionali e sottolinea l'esigenza di incentrare un'eventuale sessione comunitaria del Senato sull'esame dei bilanci dell'Unione europea, i quali costituiscono l'aspetto sostanziale o più significativo delle politiche comunitarie.

Il senatore TAPPARO rileva l'importanza di definire con accuratezza le competenze della istituenda Commissione permanente onde evitare sovrapposizioni con le altre commissioni. Al riguardo tale Commissione, per evitare di assumere funzioni preponderanti rispetto a tutte le altre, potrebbe rinunciare all'esame degli aspetti più specifici delle politiche europee limitandosi all'esame degli aspetti connessi agli obblighi derivanti dai Trattati. Piuttosto che sul bilancio dell'Unione la nuova Commissione, nel rispetto delle competenze degli altri organismi parlamentari, potrebbe concentrarsi su materie quali i fondi strutturali ed il loro impatto sull'Italia ed i profili istituzionali della politica di sicurezza.

Il presidente BEDIN sottolinea l'aspetto politico – su cui auspica un'ampia convergenza dei Gruppi parlamentari, che vada anche oltre le diverse valutazioni in ordine alle prospettive di sviluppo delle istituzioni europee – di un'eventuale modifica del Regolamento, la quale sarebbe essenzialmente volta a rafforzare la legittimità democratica ed il controllo sull'impatto sociale del processo di integrazione europea. Un controllo parlamentare più accurato, peraltro, si rende necessario anche in relazione alle prossime modifiche dei Trattati, che vedranno un maggior ricorso alle procedure di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e l'introduzione del principio di flessibilità. In relazione a tali processi, che consistono in una progressiva cessione di quote di sovranità da parte degli Stati membri senza un corrispondente accrescimento dei poteri del Parlamento europeo, la Giunta non può rinunciare a sensibilizzare l'Assemblea del Senato sull'esigenza di dotarsi della capacità di intervenire in modo più efficace nella fase ascendente del procedimento decisionale comunitario.

Rispondendo ad un'osservazione del senatore VERTONE GRIMALDI, che ascrive alla Commissione europea le maggiori carenze in merito alla legittimazione democratica, il presidente BEDIN rileva come tale considerazione avvalori l'esigenza di un maggior impegno della Giunta perchè le venga attribuito un ruolo più incisivo. Al riguardo sarà opportuno prevedere anche l'inserimento di disposizioni transitorie sull'adeguamento della composizione della Giunta e sulla definizione dei rapporti di questa con le altre commissioni. In tale prospettiva l'obiettivo essenziale è quello di adeguare alla dimensione europea l'insieme dei lavori del Senato, inserendo anche delle disposizioni che consentano a tutte le commissioni di invitare rappresentanti del Parlamento europeo.

L'oratore esprime inoltre apprezzamento per la proposta del senatore Besostri di istituire una sessione comunitaria, tenendo conto che già esistono disposizioni che obbligano il Governo a rispettare dei termini certi per la predisposizione del disegno di legge comunitaria e del possibile effetto di trascinamento di tale innovazione presso l'altro ramo del Parlamento. L'oratore dichiara infine di condividere le considerazioni della senatrice SQUARCIALUPI in relazione al fatto che le indicazioni delle Camere non possono essere vincolanti per i membri italiani del Parlamento europeo.

Il senatore CORRAO esprime la propria perplessità per la moltiplicazione dei controlli ed il rischio di un aumento della conflittualità interna a proposito della ripartizione delle competenze fra le varie commissioni. Al riguardo è necessario tener conto che la tendenza mostra un accrescimento dei poteri legislativi del Parlamento europeo, rispetto al quale i parlamenti nazionali dovrebbero concentrarsi sull'adempimento dei Trattati piuttosto che su specifici aspetti settoriali, ed un aumento delle competenze delle Regioni.

Il presidente BEDIN, condividendo alcune delle osservazioni del senatore Corrao, ribadisce la priorità di conferire maggiore efficacia all'azione della Giunta piuttosto che moltiplicarne le competenze.

Il senatore MANZI esprime apprezzamento per le considerazioni del senatore Corrao sottolineando l'esigenza di definire il campo d'azione della Giunta – il cui ruolo deve comunque essere rafforzato – onde evitare sovrapposizioni con le altre commissioni.

La senatrice SQUARCIALUPI interviene brevemente per rilevare come l'orientamento europeo sia quello di preferire come interlocutori gli Stati nazionali piuttosto che le singole Regioni.

Il relatore BESOSTRI rileva come talune delle proposte contenute nel citato documento II, n. 3, assegnino effettivamente alla Commissione sull'Unione europea delle funzioni di «Commissione filtro» analoghe a quelle esercitate dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, anche con riferimento ai pareri su provvedimenti assegnati in sede redigente e deliberante, prevedendo altresì il parere sui profili di compatibilità degli emendamenti.

Il relatore sottolinea inoltre l'importanza di non confondere altre valutazioni con l'esigenza di adeguare i regolamenti parlamentari affinché si possa adempiere con maggiore tempestività e precisione agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Un aspetto diverso, invece, è quello del rapporto tra Stato e Regioni che, ad avviso dell'oratore, viene affrontato in maniera non adeguata dalla Commissione bicamerale sulle riforme costituzionali, giacchè questa si concentra sulla ripartizione interna di funzioni piuttosto che sulla individuazione delle rispettive responsabilità nei rapporti con l'Unione europea.

Replicando ad una osservazione del senatore VERTONE GRIMALDI sull'applicazione del principio di sussidiarietà – che, di volta in

volta, viene invocato per conferire nuove attribuzioni al livello europeo oppure al livello locale e regionale ma sempre a detrimento dello Stato nazionale – il senatore BESOSTRI afferma di ritenere più appropriato applicare il principio di sussidiarietà all'esercizio di funzioni amministrative ed esecutive piuttosto che alla sfera legislativa. Il relatore si riserva infine di presentare una relazione articolata alla prossima seduta, rilevando come dal punto di vista metodologico ritenga preferibile la formulazione, nelle sedi opportune, di integrazioni piuttosto che di proposte alternative rispetto al citato documento II, n. 3, che gli sembra costituire una buona base di partenza.

Il senatore BETTAMIO condivide l'opinione di rinviare la conclusione dell'esame della materia in titolo al fine di approfondire l'argomento e di valutare l'opportunità di presentare eventuali proposte sul tema dei rapporti con il Parlamento europeo e su quello della istituzione di una sessione comunitaria.

Esprimendo apprezzamento per l'orientamento di trasformare la Giunta in Commissione permanente, l'oratore sottolinea l'esigenza di porre una chiara distinzione tra le funzioni che spettano alle commissioni permanenti e quelle delle commissioni di controllo, quali il Comitato bicamerale sull'attuazione degli accordi di Schengen.

Il senatore Bettamio rileva infine il carattere flessibile del principio di sussidiarietà giacchè può essere applicato sia nel senso di un decentramento che in quello di un accentramento di funzioni.

Il presidente BEDIN propone pertanto di accogliere la richiesta di rinviare l'esame della materia in titolo – proposta che viene accolta dalla Giunta – e ricorda che, sotto il profilo metodologico, si dovrà valutare se esprimere un sostegno per le proposte che sono già state depositate oppure se si ritenga opportuno formulare delle integrazioni o delle nuove proposte, che potranno essere presentate o sottoscritte dai senatori a titolo individuale per essere esaminate, nel merito, in altra sede.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

Presidenza della Presidente
Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 10,15.
(R050 001, B74^a, 0001^o)

Introduce i lavori Ersilia SALVATO, *Presidente*, sostenendo l'opportunità di un ulteriore dibattito sul testo della relatrice in vista della sua presentazione alla Commissione.

Ida Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), relatrice, fa presente di aver tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle precedenti riunioni e si dice disponibile a recepire ulteriori suggerimenti. L'articolato predisposto (allegato n. 25) si mantiene coerente al modello prescelto e rispetto alla bozza già diffusa chiarisce di aver modificato la norma relativa al parere del Senato sulle nomine nella pubblica amministrazione ed agli enti pubblici, adottando una formula meno vincolante e facendo rinvio ad una legge di attuazione. Altre modificazioni sono state apportate alle norme sulle audizioni dinanzi alle commissioni parlamentari e per limitare la giurisdizionalizzazione dei rapporti maggioranza-opposizione elevando in alternativa il quorum per l'elezione di presidenti delle Camere e per l'approvazione dei regolamenti parlamentari. È stato mantenuto il ricorso di minoranza alla Corte costituzionale sulle leggi approvate dalle Camere, per quanto esso sia successivo alla loro promulgazione, non sia sospensivo dell'entrata in vigore e limitato ai vizi del procedimento. Si è altresì operato un rinvio ai regolamenti parlamentari per quanto riguarda il quorum di validità delle sedute. In merito al catalogo delle leggi bicamerali, ha elaborato un elenco alternativo, abbreviato e riassuntivo, mentre ha creduto di

confermare la composizione della commissione speciale competente in tema di bilancio ed il relativo procedimento di approvazione. Dal dibattito attende inoltre indicazioni sulla procedura di revisione costituzionale, dubitando dell'opportunità di inserire una previsione sulla intangibilità dei diritti fondamentali.

Interviene quindi il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) ritenendo che le innovazioni introdotte dalla relatrice siano meritevoli di attenta riflessione, per cui sollecita un chiarimento sull'ulteriore corso dei lavori.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, ricorda che il Comitato ha dato mandato alla relatrice di riferire al presidente D'Alema sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito. La Commissione non ha poi adottato i voti di indirizzo ipotizzati in precedenza, per cui si è ritenuto opportuno procedere ad un approfondimento in sede ristretta in vista della presentazione alla Commissione di un testo che rimane tuttavia nella responsabilità della relatrice.

Il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) osserva che, sebbene il comitato non debba procedere a votazioni, è opportuno che la relatrice possa verificare il grado di consenso raccolto dal proprio testo.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, a questo fine non esclude la possibilità di proseguire il dibattito in altre sedute da tenersi nella successiva settimana, dopo quella già convocata per giovedì 22 maggio, alle ore 10,00.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) aderisce alla proposta del Presidente che consente di presentare eventuali emendamenti dei quali la relatrice potrà tener conto ai fini della redazione del testo da presentare alla Commissione. Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) auspica che il testo illustrato sia reso pubblico. Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) rileva che l'articolato della relatrice è idoneo quale testo base per la discussione in commissione; preferirebbe comunque non affrontare subito la questione del numero dei parlamentari.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, precisa che, tenuto conto dell'informalità della procedura, l'individuazione del testo base è lasciata all'ulteriore corso dei lavori.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) aggiunge che il suo è un semplice auspicio ed egli confida che, qualora vi siano proposte alternative, esse vengano presentate per tempo.

Concorda il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano) mentre il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) re-

puta proficuo un approfondimento dell'articolato presentato. Conviene sulla procedura indicata il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), non potendosi escludere la presentazione di testi alternativi.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, invita il relatore D'Amico a presentare nella successiva seduta il testo riguardante i temi attinenti ai rapporti con l'Unione europea. Avverte inoltre che nella successiva settimana il comitato tornerà a riunirsi martedì 27 maggio, alle ore 11,00.

La seduta termina alle ore 11,15.

ALLEGATO N. 25

**Proposta di articolato relativo al Titolo I - Il Parlamento,
ai regolamenti e alla revisione costituzionale.**

Il titolo I, «Il Parlamento», della parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:

SEZIONE I - Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale dagli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i quaranta anni di età.

Il numero dei senatori è di duecento.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 59.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dall'elezione.

Finchè non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza assoluta (in alternativa: di due terzi oppure di tre quinti) e l'ufficio di presidenza.

Art. 60.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei componenti.

Art. 61.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei componenti.

Le sedute sono pubbliche. Il regolamento stabilisce forme per assicurare la massima pubblicità di tutti i lavori parlamentari.

I regolamenti stabiliscono i requisiti per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni.

Art. 62.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di deputato e di senatore.

Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quelli di componente di un'assemblea legislativa regionale o del Parlamento europeo.

Art. 63.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le relative deliberazioni sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione con ricorso di un quinto dei componenti della Camera di appartenenza.

Art. 64.

Ogni componente del Parlamento rappresenta tutto il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 65.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza.

Art. 66.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

Art. 67.

Compete al Senato l'elezione di ... giudici della Corte costituzionale, ... componenti del Consiglio superiore della magistratura, ... compo-

nenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonchè ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione o leggi costituzionali non attribuiscono espressamente anche alla Camera dei deputati.

Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della commissione competente. Esprime, in seduta pubblica delle commissioni competenti, i pareri parlamentari richiesti dalla legge sulle nomine, proposte o designazioni dei funzionari dello Stato e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

SEZIONE II - La formazione delle leggi.

Art. 68.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere secondo le disposizioni della presente sezione.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:

- a) disciplina delle fonti normative;
- b) tutela delle minoranze linguistiche;
- c) rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose;
- d) condizione giuridica dello straniero;
- e) elezioni nazionali ed europee, norme generali per le elezioni regionali e locali;
- f) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- g) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;
- h) disciplina degli istituti di democrazia diretta;
- i) norme generali sull'azione amministrativa e sui rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni;
- l) norme generali su diritti fondamentali e libertà inviolabili della persona garantiti dalla parte I della Costituzione, *diritti politici, partiti politici*;
- m) concessione di amnistia e di indulto;
- n) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- o) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Art. 69.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascun Consiglio regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 70.

I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette al Senato della Repubblica.

Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia preso in considerazione. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni successivi. In caso di accoglimento il Senato riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo 72 e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

Se una legge trasmessa dalla Camera dei deputati ai sensi del presente articolo deve invece essere approvata da entrambe le Camere ai sensi del precedente articolo 68, un quinto dei componenti del Senato entro cinque giorni dalla trasmissione può proporre alla Corte costituzionale ricorso avverso l'atto di trasmissione. La Corte costituzionale si pronuncia entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso la proposta originaria è rimessa al Senato.

Art. 71.

Quando la legge deve essere approvata da entrambe le Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette alla Camera dei deputati.

Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso da quello approvato dal Senato, le parti non approvate nell'identico testo sono assegnate per l'esame a una speciale commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.

Ai fini dei commi secondo e terzo i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

Art. 72.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in commissione è sottoposto all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Per i progetti dichiarati urgenti dal Governo i regolamenti stabiliscono termini e procedure per la deliberazione finale. I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa parlamentare e prevedono una riserva (in alternativa: almeno una seduta d'aula ogni settimana) per le proposte e le iniziative delle opposizioni

Art. 73.

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione o entro il termine più breve da essa stabilito.

Entro quindici giorni dalla promulgazione un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale per vizi del procedimento. La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato alla Camera dei deputati o a entrambe le Camere nel caso di cui all'articolo 71.

La legge nuovamente approvata dalla Camera o dalle Camere è promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge o di uno o più articoli, commi o capoversi degli stessi, quando lo richiedano ottocentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. Non è ammesso altresì se l'esito positivo del voto popolare comporta oneri per lo Stato, per le Regioni o per gli enti locali, ovvero determina una violazione di principi o norme costituzionali.

La proposta sottoposta a referendum deve avere a oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte duecentomila firme.

Art. 76.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 76.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al primo comma.

Art. 77.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum. Prevede che i quesiti siano formulati in modo da renderne chiaro il contenuto.

Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate o approvate mediante referendum non può essere rispettivamente ripristinato o abrogato fino al termine della legislatura e comunque nei due anni successivi alla pubblicazione dell'esito del referendum.

Art. 78.

1. L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

2. La delega non può avere per oggetto leggi di approvazione di bilanci e rendiconti o leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

Art. 79.

In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, al fine di garantire la sicurezza nazionale, fronteggiare pubbliche calamità e adempiere a obblighi comunitari da cui derivi responsabilità dell'Italia.

I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, conferire de-

leghe legislative, disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare oggetti riservati alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge.

La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quinto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.

La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su iniziativa del Governo o di un quinto dei componenti, può proporre modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.

Le Camere possono regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 80.

Il Parlamento in seduta comune dei componenti delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo (in alternativa, secondo la forma di governo: al Presidente della Repubblica) i poteri necessari.

Le Camere deliberano sulla proposta del Governo di partecipazione dell'Italia a forze militari multinazionali.

Art. 81.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 82.

È autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il Governo informa le Camere dell'apertura e dello svolgimento dei procedimenti di negoziazione di tutti i trattati internazionali.

Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più Regioni determinate, l'assemblea o le assemblee legislative delle Regioni interessate esprimono parere al Governo prima della sottoscrizione.

Art. 83.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato, il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario almeno della parte corrente, nonchè i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.

La legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 84 disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata, prevedendo in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere abrogata o modificata o derogata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio nè dalle leggi di spesa o di entrata. La formulazione dei bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinata in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese nè modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.

Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri, ancorchè provvisti di copertura finanziaria, solo a maggioranza assoluta dei componenti.

La Corte dei Conti o un quinto dei componenti di ciascuna Camera promuove, entro trenta giorni dalla promulgazione, il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

Art. 84.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi statali, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

Il disegno di legge da questa approvato viene trasmesso al Senato ed esaminato da una speciale commissione composta per un terzo da senatori, per un terzo dai presidenti delle Regioni e per un terzo da rap-

presentanti delle autonomie locali nominati con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. Il testo approvato dalla commissione può essere modificato dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche approvate dal Senato sono sottoposte all'approvazione della Camera dei deputati che, nel deliberare in via definitiva, può modificarlo solo a maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso di approvazione definitiva di un testo difforme da quello deliberato dalla speciale commissione di cui al precedente comma, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

Art. 85.

Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici.

Il Senato, nell'esercizio del controllo, propone alla Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quinto dei componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ai fini dell'attività conoscitiva delle commissioni del Senato, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati forniscono ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse.

Art. 95.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Art. 95-bis.

Spetta al Governo disciplinare con regolamenti l'organizzazione della pubblica amministrazione statale.

Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può emanare regolamenti fino a quando e nell'ambito in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare norme di legge vigenti in materia.

Con regolamento è disciplinata altresì l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.

I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono impugnati dinanzi alla Corte costituzionale nelle forme ordinarie.

Revisione costituzionale.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione se modificano i principi fondamentali o la parte prima. Negli altri casi sono approvate a maggioranza assoluta (in alternativa: a maggioranza di tre quinti) dei componenti di ciascuna Camera nella seconda deliberazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno richiesta un quinto dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano il titolo V, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima deliberazione sono approvate da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali.

4. I principi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le libertà e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione non possono essere negati, limitati o indeboliti.

5. Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità alla disposizione di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione.

6. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DENTAMARO, *relatrice*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1997

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE LUCA Michele

La seduta inizia alle ore 20,05.
(R030 000, B68^a, 0001^o)

Il presidente DE LUCA Michele, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 20,10, riprende alle ore 21,10).

Non risultando la Commissione in numero legale, il PRESIDENTE toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 21,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 22 maggio 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (Doc. IV-bis, n. 4) *a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.*
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi (Doc. IV-bis, n. 13)

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).

Verifica dei poteri

I. Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Toscana.
- Verifica delle elezioni della regione Campania.

II. Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della regione Sicilia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Esame dei disegni di legge:

- Proroga di termini (2287).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
- BESOSTRI ed altri. - Norme di applicazione delle legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli *ex* combattenti ed agli *ex* deportati ed *ex* perseguitati, sia politici che razziali (2286).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO (2418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale (n. 100).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).

- GERMANÀ. – Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. – Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- MANCONI. – Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

III. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. – Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995 (2390) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO (2418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (2409).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).

- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- V. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
 - MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
 - FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
 - MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999 (n. 89).
- Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 91).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (2124).
 - FUMAGALLI CARULLI. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (462).
 - UCCHIELLI. - Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (500).
 - DE CORATO ed altri. - Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni (529).
 - BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
 - ELIA ed altri. - Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (1163).
 - MONTAGNA e VEDOVATO. - Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (1445).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma della aviazione civile (n. 94).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente poste in società per azioni:

- Audizione del Presidente dell'Ente poste.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale» (n. 100).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).

- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Proroga di termini (2287).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione dei dottori Espa e Mancinelli, componenti del gruppo di lavoro congiunto Governo e multinazionali presso la Presidenza del Consiglio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).

- SMURAGLIA. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali (770).
- ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti (156).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1070).
- MULAS ed altri. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1164).
- SERENA. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177).
- SERENA. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2363).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).

- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PREIONI. - Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (661).
- Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (2401) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Tadorelli ed altri*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 22 maggio 1997, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Giovedì 22 maggio 1997, ore 16,30

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 22 maggio 1997, ore 20

Discussione sullo stato dei lavori della Commissione: decisioni sulle iniziative da assumere al riguardo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 22 maggio 1997, ore 8,30

Procedura informativa

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

- audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO), della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) e della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese (CNA).
-

COMITATO PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 22 maggio 1997, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Giovedì 22 maggio 1997, ore 9

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione
del bilancio dello Stato e l'accorpamento del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della
programmazione economica

Giovedì 22 maggio 1997, ore 14

Elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
